

CXXXI SEDUTA*(POMERIDIANA)***MARTEDI' 1 GIUGNO 1976**

Presidenza del Vicepresidente ORRU'

i n d i

del Vicepresidente DESSANAY

i n d i

del Presidente CONTU

I N D I C E

Congedi	4618	Legge regionale 26 marzo 1975: "Interventi per la ripresa della efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione", rinviati dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione con modifiche):	
Disegno di legge: "Incremento del contributo annuale di esercizio dell'Ente Minerario Sardo". (183) (Discussione e approvazione):		MANCOSU	4646
PUGGIONI	4618	FRAU	4648
PIREDDA, relatore	4619	ARE, relatore	4649
GIANOGLIO, Assessore all'industria e commercio	4620	(Votazione segreta)	4657
MURRU	4621	(Risultato della votazione)	4657
(Votazione segreta)	4645	Proposta di legge: "Modifiche alla L.R. 9 maggio 1968, n. 26 concernente 'Norme per la concessione dei contributi in conto capitale, di prestiti agevolati e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali e alle cooperative dei consorzi artigiani'" (87) e disegno di legge: "Norme per l'artigianato sardo". (153) (Continuazione della discussione congiunta del testo unificato):	
(Risultato della votazione)	4645	PUDDU MARIO, Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione	4668
Disegno di legge: "Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412". (194) (Discussione e approvazione):		MARRAS	4675
CARDIA	4623	PIREDDA	4675
FRAU	4627	Sull'ordine del giorno:	
MARRACCINI	4628	FRAU	4657
PUDDU PIERO, Assessore ai lavori pubblici e trasporti	4629	PRESIDENTE	4658
MULEDDA	4632	MURRU	4658
USAI	4641		
(Votazione segreta)	4646		
(Risultato della votazione)	4646		

La seduta è aperta alle ore 18 e 05.

MADDALON, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 aprile 1976, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Serra ha chiesto 5 giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Incremento del contributo annuale di esercizio dell'Ente minerario sardo". (183)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Puggioni. Ne ha facoltà.

PUGGIONI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi spero di non essere disturbato nel corso di questo dibattito, dai colleghi dell'opposizione, dal momento che sono così numerosi. La posizione del nostro Gruppo su questo disegno di legge è stata motivata nel corso del dibattito che ha avuto luogo in Commissione. Noi lì, ci siamo astenuti e credo che ci asterremo anche nella votazione di questo disegno di legge, per le ragioni che abbiamo più volte manifestato. Si tratta di un provvedimento di carattere settoriale, parziale, che non affronta in modo organico i problemi del settore minerario. Tra l'altro si tratta di un intervento per una delle consociate dell'ente minerario, cioè della Piombozincifera, una società che ha un rilevante passivo, di 17 miliardi circa, a causa della politica clientelare portata avanti dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione aziendale.

Pertanto, un provvedimento di questa natura avrebbe meritato il voto contrario, invece noi comunisti ci siamo astenuti, e ciò soprattutto per delle ragioni di ordine sociale. Crediamo anche che il provvedimento sia, ed è auspicabile, l'ultimo degli interventi di carattere transitorio, in attesa della tanto auspicata unificazione di

tutto il settore in un'unica società di gestione, in modo da poter realizzare gli obiettivi di ripresa, di sviluppo produttivo, di rilancio e di verticalizzazione del settore minerario. Sappiamo anche che in questa direzione qualche passo avanti è stato compiuto: di recente abbiamo avuto notizia di studi compiuti dalle varie società pubbliche che operano nel settore minerario e che vanno nella direzione della unificazione del settore e della verticalizzazione.

Ci sono, però, delle difficoltà, che vengono frapposte ancora una volta da chi, preposto a fare una politica nazionale nel settore minerario, non vuole intendere nel senso giusto i problemi che in questo settore sono aperti nella nostra Regione. Infatti, mentre sono concordi i tecnici della Sogersa, della stessa Piombozincifera, dell'AMMI, che operano in sede regionale, le difficoltà sul processo di unificazione del settore, ormai reso indispensabile, vengono dall'Italminiere, cioè da quell'ente che sul piano nazionale è preposto a fare una politica mineraria di rilancio e di sviluppo. L'ostacolo principale, che impedisce una rapida unificazione del settore minerario, non è costituito da problemi di carattere finanziario, bensì politico, cioè dalla tendenza, ancora assai radicata negli organi di gestione, a mantenere a tutti i costi i centri di potere che vengono di volta in volta acquisiti e conquistati.

Evidentemente non vogliamo, ora, sviluppare un lungo discorso su questa questione, ma non si può non fare un richiamo, sia pure brevemente, sui problemi della società di gestione per il carbone, perché le difficoltà sono anche qui di carattere politico. Sappiamo che la Giunta ha predisposto una bozza di accordo per la società di gestione per il carbone; inoltre abbiamo ottenuto gli impegni finanziari necessari da parte del Governo e predisposto nel piano triennale gli interventi da parte della Regione; però anche per la società di gestione per il carbone, superate le difficoltà di carattere generale, cioè dimostrata la convenienza economica della immediata ripresa dell'attività di questo settore, la competitività del carbone rispetto a qualunque altra fonte energetica, ottenute le coperture di carattere finanziario che si erano rese necessa-

rie per la costituzione della società di gestione che avesse come obiettivi quello della formazione dell'organico e quello della elaborazione di un piano operativo per la ripresa produttiva, noi ci troviamo ancora una volta di fronte a serie difficoltà che vengono frapposte da parte della Italminiere, che non crede nella ripresa produttiva immediata in questo settore e propone, non già un programma, un piano, un progetto, per garantire la ripresa produttiva, ma propone un piano di ricerca che dovrebbe portare poi all'accertamento della fattibilità o meno del progetto esecutivo della ripresa dell'attività.

Pertanto anche qui si scontrano due tendenze nettamente contrapposte, da una parte uno schieramento che va dalla Giunta ai sindacati e alle forze politiche che operano nelle zone minerarie, i quali vogliono un intervento che assicuri una rapida ripresa dell'attività produttiva, dall'altra invece una posizione dell'E GAM cioè dell'Italminiere, che vuole limitarsi a compiere ulteriori studi, forse per scoprire tra qualche anno quello che è già ben noto e chiaro a tutti. Ecco perché ritengo che la Giunta debba con forza, avvalendosi anche dell'appoggio che ha ottenuto da parte della Commissione industria, portare avanti il progetto di intesa e di accordo per la formazione della società di gestione per il carbone, e non cedere sulle questioni essenziali. La priorità va data alla ripresa produttiva, al progetto di sfruttamento immediato di questa importante risorsa e alla sua utilizzazione come fonte energetica. Se si muove in questa direzione con fermezza, la Giunta avrà l'appoggio e il sostegno, così com'è avvenuto in Commissione, delle forze politiche che oggi più che mai sono interessate ad una ripresa produttiva del settore minerario in generale, e in modo particolare alla unificazione del settore metallifero e alla costituzione della società di gestione per il carbone.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda, relatore.

PIREDDA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo discusso a lungo in Commissione, come ha ricordato il collega Puggioni, dei problemi piuttosto complessi che riguardano il settore minerario della nostra Isola. Abbiamo in particolare approfondito più volte la questione dell'Ente minerario sardo, come struttura della Regione che dovrebbe provvedere alla gestione dell'intero comparto minerario, e il problema della affiliata o della collegata dell'Ente minerario, che è la Piombozincifera. Abbiamo discusso tante volte sul pauroso passivo di questa struttura, e abbiamo analizzato a fondo i problemi dell'occupazione, i livelli occupativi e i parametri salariali. Sulla base di queste analisi abbiamo scoperto che su quattrocentotantacinque dipendenti della Piombozincifera, un qualche centinaio è in permanente assenza e pertanto abbiamo raccomandato al commissario dell'ente minerario e al Presidente della Piombozincifera di preoccuparsi di mettere un minimo d'ordine nella gestione di questa struttura.

So che degli studi sono stati avviati per cercare di intravedere la via per risanare la gestione della Piombozincifera. Occorre, però, sottolineare che non è soltanto, per quanto assai importante, un problema di sovraccarico di personale occupato, o di assenteismo che tocca livelli altissimi, ma soprattutto un problema che concerne il mercato dei prodotti metalliferi italiani, e che non credo possa essere risolto dalla iniziativa del commissario dell'Ente minerario e del solo Presidente della Piombozincifera. Più esattamente, noi sappiamo che il nostro povero Ente minerario, la nostra povera Piombozincifera, è una struttura a livello iniziale del processo di utilizzazione del piombo e dello zinco e che gli utilizzatori di questo materiale, appellandosi ad un mercato internazionale, che credo abbia quozioni al mercato di Londra, hanno una specie di monopolio dell'acquisto delle risorse, per cui praticano il sistema del prezzo imposto, scaricando sul momento della coltivazione delle miniere i lauti guadagni che questo gruppo organizzato di compratori del metallo vuol realizzare.

Ecco io credo che si debba chiedere alla

Giunta un intervento presso lo Stato e presso le autorità della Comunità Economica Europea, perché abbia a cessare questo cartello dei prezzi che danneggia la nostra Isola. Stando così le cose è evidente che si accumulano i passivi, perché siamo noi, con le nostre finanze, a pagare il prezzo politico del piombo e dello zinco e ciò è assurdo e inammissibile. E' anche vero che tutto il sistema minerario sardo dei metalli, è basato su una organizzazione per cui noi siamo i soliti fornitori di materia prima al sistema produttivo nazionale ed europeo, assieme alle braccia, cioè siamo fornitori di materia prima, organica e inorganica ... (*Interruzione*).

Nobile compagno, tu sei un nobile prodotto della Sardegna, che va con la moda culturale rossa. Torniamo alle miniere, signor Presidente, bisogna che mi difenda da questi baldi giovanotti, che mi stanno impedendo di parlare.

Il sistema minerario, è purtroppo impostato e basato su una logica assurda, che poteva forse andar bene nel 1800, ma che certamente non va bene in una situazione come la nostra, in cui, ripeto, l'utilizzazione delle risorse minerarie sarde è fatta a spese della nostra Isola, e a beneficio esclusivo del sistema produttivo nazionale. Certamente non è ammissibile, lo ha ricordato anche il collega Puggioni, che l'EGAM, sorto per la valorizzazione delle miniere, abbia non solo scarsa attenzione nei confronti della nostra Isola, ma assuma addirittura un atteggiamento sfavorevole, e che l'Italminiere faccia discorsi che non giovano certamente alle possibilità di sviluppo della nostra Regione; così pure è inammissibile che nessuna di queste grandi società minerarie abbia sede nella nostra Isola e che i suoi dirigenti, che dovrebbero occuparsi dei nostri problemi, mettano piede in Sardegna solo in occasione di viaggi e di inaugurazioni.

Infine, è assurdo che la Tirrenia, che ha il 90 per cento del fatturato derivante da viaggi dalla e per la Sardegna, non solo non abbia qui nessuna sede, neanche di rappresentanza, ma non assuma nemmeno un dipendente che sia residente nella nostra Isola.

Ha ricordato il collega Puggioni che si è avviata la costituzione della Società di gestione delle miniere di carbone; che lo Stato ha stabili-

to di dare un contributo di otto miliardi e che (ahimè!) anche noi dobbiamo darne cinque. Ecco, io non riesco a capire per quale motivo solo la Regione sarda debba concorrere, in modo così rilevante, a pagare la materia prima per l'ottenimento dell'energia.

Detto questo, credo che dobbiamo insistere perché si faccia un discorso più unitario e che assicuri più prospettive di sviluppo nelle condizioni di vita della nostra Isola. Quindi, questa Società di gestione delle miniere di carbone, che dovrebbe sorgere in base ad un protocollo che è stato elaborato dall'Assessore all'industria, approvato dalla Giunta e all'unanimità, dalla Commissione consiliare, dovrebbe entrare immediatamente in attività, senza perdere altro tempo prezioso in studi, indagini, prospezioni, come, invece, vorrebbe l'Italminiere.

Quello che è detto nella convenzione o nella bozza di convenzione elaborata dall'Assessore all'industria deve essere fatto rispettare immediatamente.

Mi auguro che questo provvedimento che noi stiamo per approvare sia l'ultimo provvedimento di tamponamento e di dispersione di fondi che l'Amministrazione regionale è costretta ad adottare, e mi auguro, di conseguenza, che si inizi questo discorso più costruttivo, che razionalizzi l'intero comparto minerario, e attui, nella nostra Isola, un polo di utilizzazione delle risorse minerarie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, io credo che il disegno di legge che è all'esame stasera, giustamente, abbia fornito a coloro che sono intervenuti al dibattito la occasione per spaziare su temi diversi, che non siano quelli pertinenti alla proposta in esame, e, quindi, è giusto quello che ha fatto il collega Puggioni, che ha esteso il dibattito al problema più vasto della unificazione del settore piombo-zincifero, come anche a quello relativo al settore del carbone. Però di questi temi abbiamo ripetu-

tamente parlato; con molta opportunità il Presidente della Commissione ha richiamato stasera le posizioni che sono emerse in Commissione, tanto che a me non resta che rifarmi a ciò che, lì, ho affermato, sottolineando ancora una volta la volontà della Giunta di porre fine agli interventi assistenziali sia in questo settore del piombo-zinco sia in altri settori, dipendenti dall'Ente minerario. Prima di chiudere per poter procedere alla votazione, devo inoltre sottolineare la volontà della Giunta di portare avanti l'unificazione del settore piombo-zincifero. Naturalmente, l'ha ricordato l'onorevole Piredda, vi sono difficoltà per raggiungere questa finalità. Difficoltà che vengono da posizioni contraddittorie di enti e forse anche di qualche persona che guida settori di molta importanza nel campo minerario. Comunque io credo che possiamo dar atto che le relazioni che sono state fornite anche in contraddittorio sono tali da garantire che il settore del piombo-zinco ha delle prospettive notevoli, per cui possiamo tranquillamente procedere alla unificazione del settore con l'ente che in campo nazionale presiede a queste cose.

Non devo aggiungere altro, se non che questo provvedimento è assolutamente necessario nella sua formulazione, proprio per continuare la strada intrapresa, quella della razionalizzazione del settore, del piombo-zinco. Auspicandomi che i colleghi recepiscano l'urgenza, così come l'hanno recepita in Commissione, e la necessità assoluta della sua approvazione, propongo ai colleghi di votare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò rispettoso del tempo concesso per le dichiarazioni di voto, anche perché di questo problema il mio Gruppo si interesserà allorché si discuterà, tra qualche giorno, la programmazione triennale. Però mi si consenta, in sede di dichiarazione di voto, di riaffermare quelle che erano state le nostre motivazioni in sede di discussione nella Commissione bilancio. Prendo lo spunto dalle ul-

time battute dell'Assessore Gianoglio, allorché ha dichiarato che il problema minerario è molto vasto e che è necessario inquadralo nel suo complesso per quanto attiene il bacino carbonifero e quello piombo-zincifero, e allorché ha affermato che per le miniere della Sardegna vi sono delle prospettive positive. E' da trenta anni, da quando io ... (Interruzione).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, consentano all'onorevole Murru di poter svolgere la sua dichiarazione di voto nei regolari 5 minuti.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Dicevo, Assessore Gianoglio, onorevoli colleghi, che è da trent'anni, cioè da quando ho incominciato a fare i primi passi nella politica, che sento parlare di queste grosse risorse della Sardegna, delle sue grandissime possibilità economiche; sin da allora ho cercato di approfondire la ragione per cui il problema delle miniere si stia aggravando. Se è vero come è vero che a Carbonia il numero dei minatori è sceso dalle 23.000 unità di una volta a 4.500 unità appena, che poi non producono, e quindi non sono unità attive; se è vero com'è vero che l'attività della Piombozincifera o meglio, dell'Ente Minerario Sardo, — secondo una dichiarazione fatta da un commissario di parte democristiana, che io stimo, della Commissione bilancio — si concreta esclusivamente in uno sfruttamento finanziario a carico della Regione sarda; ma allora perché dobbiamo continuare in questo sperpero di miliardi? Per fare un'attività assistenziale? Per assistere soltanto quei 200 operai di cui il 40 per cento è permanentemente assente, in Cassa malattia? Sono dati forniti dalla stampa e dalle organizzazioni sindacali, le quali — prego i commissari di ricordare la dichiarazione del rappresentante della UIL — hanno affermato che è un organismo che ha al cento per cento il personale quasi sempre assente, quasi sempre improduttivo.

Pertanto, arrivati a questo punto, non sarebbe meglio prendere dei provvedimenti analoghi a quelli che sono stati presi per altri enti? L'onorevole Soddu è stato esplicito al riguardo,

e dovrebbe esserlo ancora di più oggi che è Presidente della Giunta regionale — dovremmo chiudere questo ente e non finanziarlo più, nell'interesse della Regione — e del problema della ristrutturazione. Fra l'altro, se è vero che il 60 per cento dei suoi dipendenti è in trattamento di quiescenza per questi non si pone neanche il problema dello stipendio, perché hanno una pensione che non è certamente la minima.

Perché facciamo questa dichiarazione che può sembrare un po' drastica? Perché riteniamo che questi problemi non siano altro che palliativi e che arrivino puntualmente alla vigilia delle elezioni, solo ed esclusivamente — come ho detto stamattina per altri settori — in funzione di un certo tipo di lottizzazione politica, fatta a favore ora di un'organizzazione politica, ora di un'altra e poi di un'altra ancora. Questa volta si dà il caso di dovere soddisfare determinate esigenze di una organizzazione politica che è di sinistra, e che, guarda caso, stando alla lettura dei giornali di oggi, parla addirittura di terrorismo economico, che il più delle volte viene nascosto con un altro tipo di terrorismo, magari per distrarre l'opinione pubblica dal dedicare una severa, una seria attenzione al fallimento che da trent'anni a questa parte, sul problema della economia mineraria, e non soltanto mineraria della Sardegna, i governi di centro-sinistra hanno sulle loro spalle. E allora bisogna essere molto più coerenti, molto più realistici ...

PIREDDA (D.C.). Voi l'Italia l'avete lasciata peggio.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevole Piredda, già stamattina io l'ho pregata ... io sto dicendo cose vere e sto parlando come consigliere regionale della Sardegna che, da sardo, ritiene di fare gli interessi della Sardegna, perché se dovessimo analizzare la sua critica, onorevole Piredda, dovremmo dire che è fatta con una doppia intenzione, cioè di salvare una certa situazione che non approda a nessun risultato positivo. Il problema del bacino minerario sardo è da trent'anni che rimbalza.

Per concludere, signor Presidente, volevo

fare ancora due osservazioni. Crede lei, onorevole Gianoglio, che con questi palliativi e con altri provvedimenti di carattere contingente si risolve il problema delle miniere della Sardegna? Lei sa benissimo che il bacino minerario della Sardegna, sia quello carbonifero che quello piombo-zincifero, ha bisogno innanzitutto di una ristrutturazione, di un ammodernamento di tutte le sue strutture di base e di trasformazione, e inoltre perché possa essere competitivo a livello nazionale e internazionale, ha bisogno di una economia sana, il che comporta la spendita di centinaia e centinaia di miliardi.

Siamo in grado di affrontare questo problema? Donat Cattin ha detto che il problema di Carbonia si risolverà in una manciata per la ristrutturazione soltanto di determinati bacini di Carbonia, che serve per l'assunzione di 200 unità. Dove sono, se vogliamo risolvere il problema occupazionale, le migliaia di minatori che dovremmo assumere? Il che significa che siamo ancora di fronte ad un inganno di carattere politico, che altro non è se non una copertura di carattere elettorale. Il problema delle miniere non si può risolvere, onorevole Gianoglio, con una sua dichiarazione: affrontarlo seriamente. Io l'ho ascoltato in televisione, questa è una volontà che è nel suo io, ma che non viene concretata, quindi non c'è una corrispondenza tra quello che si pensa, che si vuole e quello che si realizza: il che significa, che non si può fare affidamento; pertanto, la nostra parte politica vota contro questo provvedimento, perché lo ritiene un provvedimento a carattere dispersivo; e concludo con le parole dette da un collega democristiano: è soltanto uno sfruttamento finanziario a carico della Regione sarda.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, Segretario:

Art. 1

Il contributo annuo di esercizio, all'Ente minerario sardo, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, della legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, per l'anno 1975, è elevato a lire 2.200.000.000.

Di detto contributo lire 1.500.000.000 saranno utilizzate dall'Ente minerario sardo per la sottoscrizione, per pari importo, dell'aumento di capitale della Piombi-zincifera s.p.a. con sede in Iglesias

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante storno della somma di L. 1.500.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1975 a favore del capitolo 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412". (194)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 1975 n. 412"; relatore l'onorevole Tedesco.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Onorevoli colleghi, già nel corso dei lavori in Quinta Commissione è stata sottolineata unanimemente la portata della legge del 5 agosto '75, la numero 412, elaborata da un Comitato ristretto, sulla base di precedenti proposte del Governo, di gruppi parlamentari e di 14 consiglieri regionali. Anche se questa legge in realtà non soddisfa a pieno le aspettative delle Regioni (perché i primi e più gravi limiti sono rappresentati anzitutto e proprio dal lungo vuoto del finanziamento dopo la 641 del 1967 e anche dall'inadeguatezza del piano approvato che, per quanto articolato in due trienni, non copre il fabbisogno arretrato, ma anche da alcune posizioni centraliste espresse in molte parti dell'articolato della legge o ancora dei contributi previsti, per esempio, per le scuole materne private), tuttavia noi crediamo che la legge 412 possa rappresentare una prima occasione importante per avviare un democratico ed organico processo di programmazione e per avviare un meccanismo più funzionale al fine di far fronte all'enorme fabbisogno nel settore dell'edilizia scolastica.

Quindi, pure nella consapevolezza che col primo programma triennale non si potrà certo

andare oltre un tempestivo impegno sui complementi delle opere programmate con la legislazione precedente, nè si potrà andare, crediamo, oltre una scelta prioritaria, in direzione della scuola di base, abbiamo tuttavia ribadito l'importanza di localizzare questi interventi in ambiti territoriali idonei ad avviare un processo di programmazione degli insediamenti formativi, culturali e del tempo libero, strettamente collegati alle scelte di sviluppo economico e sociale; ambiti territoriali chiaramente identificabili nei distretti scolastici, la cui realizzazione d'altronde non solo appare indispensabile ed urgente, come il più idoneo punto di riferimento per la programmazione dell'intervento edilizio e per la definizione della riforma della scuola secondaria superiore, ma appare anche come il più concreto punto di riferimento per l'attività degli organi scolastici collegiali, che oggi attraversano, ben sappiamo, una situazione di profondo disagio ed isolamento, per la difficoltà di risolvere problemi che superano l'ambito della scuola e che implicano una partecipazione a scelte economiche, sociali e culturali più complesse ed organiche.

Riteniamo dunque che nell'applicazione delle norme sull'edilizia scolastica debba essere innanzitutto assunto come quadro di riferimento l'intreccio esistente tra gli obiettivi politici, economici, sociali e culturali, vale a dire che la scelta dell'edilizia scolastica si ricollega ad una pluralità di esigenze e di scadenze nazionali e che rappresenta quindi una delle risposte da dare per superare la crisi e per realizzare nel Paese un nuovo modo di far politica e un tipo di sviluppo economico diverso. Crediamo perciò di poter affermare che l'edilizia scolastica, proprio per la pluralità di interessi che investe, è uno dei terreni dal quale si può partire per un obiettivo complessivo di risanamento della società nazionale, sia perché esso rappresenta uno degli spazi su cui si può esprimere l'unitaria e convergente iniziativa delle Assemblee elettive, degli organi di governo della scuola e del movimento dei lavoratori, sia perché l'edilizia scolastica è una delle scelte centrali, oggi per la difesa dei livelli occupativi, per la formazione di una nuova domanda per l'apparato produttivo italiano, per l'affermarsi dunque della priorità del

consumo sociale e collettivo sul consumismo individuale, per l'organizzazione infine di una scuola moderna e democratica.

Ma abbiamo anche detto che la condizione insostituibile per una risposta adeguata alla domanda che avanza dal mondo della scuola e per una crescita positiva del più generale indirizzo politico ed economico che il Paese ha chiesto in modo fermo il 15 giugno è la gestione democratica di ogni fase del piano; il fatto cioè che ogni decisione ed ogni scelta debba essere sostenuta dal più ampio consenso, quindi dai quartieri, dalle Assemblee elettive, dagli organi della scuola, dai sindacati, dalle associazioni professionali degli imprenditori, e quindi dalla consapevolezza che solo stimolando tutte queste presenze si può ottenere una risposta adeguata alla dimensione del fabbisogno.

Si pensi in proposito alle gravi carenze che in questo settore sono riscontrabili nella nostra Isola, dove ben 73.500 alunni, per un totale di 3.752 classi, sono costretti al doppio turno e 2.882 alunni, per 139 classi, si alternano in tre turni giornalieri; si pensi a un altro dato ugualmente significativo, stavolta fornito dalla Giunta, e cioè che su un totale di 12.328 aule, ben 2.437 consistono in sistemazioni provvisorie e disagiate, concentrate soprattutto in provincia di Nuoro e di Sassari. E d'altra parte la stessa Giunta rileva che, per quanto concerne le carenze qualitative, ovvero le condizioni di idoneità, sotto il profilo edilizio, igienico e funzionale, non esistono in Sardegna adeguate rilevazioni statistiche. Si pensi infine ad un ultimo dato: agli oltre 60.000 bambini sardi esclusi dalla scuola materna, dato reso ancora più grave dalla condizione di eterogeneità e di frantumazione in cui versa la scuola materna in Sardegna, gestita da una pletera di enti e di privati.

Ora, di fronte a un quadro così sconsolante, di fronte a un fabbisogno finanziario, valutato in 72 miliardi, certo non possono contribuire molto alla attuazione completa dei programmi relativi alle leggi precedenti, i circa 27 miliardi stanziati dallo Stato. Ovviamente l'esiguità dello stanziamento implica fare delle scelte, individuare una scala di priorità, rimuovere le situazioni di più grave disagio, dando la preminen-

za, col Primo programma triennale, agli interventi diretti ad attenuare le carenze del tipo quantitativo, secondo le indicazioni ministeriali, ricordate dall'Assessore ai lavori pubblici. Riteniamo tuttavia che queste difficoltà oggettive, questi limiti, non possono e non devono costituire un alibi, uno schermo a un limite ben più grave, che caratterizza l'intervento della Giunta regionale sarda in materia di edilizia scolastica, e cioè il mancato collegamento del problema delle strutture edilizie ai nuovi contenuti educativi, alla sperimentazione, alla didattica, alla programmazione degli indirizzi culturali.

In pratica, onorevoli colleghi, la concezione dell'edilizia scolastica su cui la Giunta si ostina ad attestarsi è di tipo strettamente tecnicistico. Gli interventi in questo campo vengono concepiti cioè come un'esigenza che si deve e si potrà soddisfare a patto di ottenere i necessari finanziamenti, delegando l'intera operazione ai tecnici, agli specialisti. Ma, oramai, è un dato acquisito il fatto che la carenza e l'arretratezza delle strutture edilizie sono uno dei maggiori ostacoli alla sperimentazione e all'introduzione nella scuola di nuovi contenuti educativi, ma spesso anzi proprio tali carenze rappresentano un alibi per non impegnarsi in tentativi seri di rinnovamento. E' forse superfluo ricordare che attraverso la localizzazione degli edifici scolastici, la definizione delle loro caratteristiche, attraverso il tipo di utilizzazione degli ambienti si può attuare un determinato tipo di rapporto tra scuola e territorio, un certo tipo di utenza, un determinato tipo di struttura scolastica, un determinato tipo di didattica e di apprendimento.

Dunque l'edilizia scolastica rappresenta uno dei terreni su cui si pone con particolare evidenza, l'alternativa tra una gestione burocratica e autoritaria e una gestione democratica delle strutture educative. Una scelta in questa seconda direzione riteniamo, però, che imponga una profonda trasformazione della prassi sinora seguita nel predisporre e nell'attuare gli interventi in questo settore, per realizzare ovviamente una più ampia convergenza di apporti, e che richieda quindi - e proprio nel momento in cui si aprono delle prospettive, seppure limitate, di partici-

zione democratica alla gestione delle strutture educative - che il problema dell'edilizia scolastica non venga affrontato più in termini soltanto di fabbisogno quantitativo, ma anche sotto gli aspetti qualitativi, dai quali d'altronde dipende sia la possibilità di utilizzare la scuola come punto di riferimento, come centro culturale per la collettività, sia la possibilità di realizzare all'interno della scuola, programmi di sperimentazione, programmi di nuovi contenuti educativi e quindi di realizzare, in definitiva, quelli che sono poi gli obiettivi indicati dall'articolo 1 della stessa legge 412.

Nel corso della stessa conferenza regionale sulla programmazione, che si è recentemente svolta, il dibattito ha unanimemente sottolineato l'importanza dell'affermarsi di una domanda crescente di spazio, inteso non soltanto in termini quantitativi, ma organizzato qualitativamente a fini educativi, e cioè l'importanza di una domanda destinata a crescere in vista della realizzazione delle riforme che da tempo si attendono per il rinnovamento della scuola, pensiamo alla materna, alla secondaria superiore, all'università, all'introduzione diffusa del tempo pieno. La relazione finale della quinta Commissione di lavoro della conferenza afferma proprio che le nuove iniziative in materia di edilizia scolastica dovranno assumere una dimensione completamente diversa da quella del passato, dovranno, cioè, essere inserite nel contesto economico e sociale, se veramente esiste la volontà di recuperare la scuola, anche nei suoi aspetti edilizi. Questo cosa significa? Significa introdurre il concetto di piano, cioè affermare come ossatura centrale della programmazione nel settore della scuola l'attuazione di un piano per l'edilizia scolastica, che collochi il problema della scuola nel contesto dello sviluppo economico e sociale del territorio, e che proprio dall'analisi e dall'approfondimento delle interazioni tra scuola e sviluppo tragga le condizioni per il suo operare.

Ma accanto a questa esigenza centrale, mi sembra che altre due considerazioni importanti siano emerse con forza dalla recente consultazione regionale. In primo luogo è stata denunciata, come già precedentemente in sede di quinta Commissione consiliare, l'assenza a livello

regionale di una impostazione e di una metodologia tempestiva e corretta di consultazione e di ricerca, che coinvolga gli enti locali, gli operatori della scuola, i sindacati, le forze sociali. Questa assenza appare poi particolarmente grave nel momento in cui si riconosce che la scelta del decentramento e della delega all'Ente locale di poteri e non solo di funzioni, è una scelta strategica, cioè non è soltanto l'unica scelta democratica, ma è anche l'unica scelta in grado di assicurare l'aderenza dell'intervento alla realtà in continua trasformazione.

D'altra parte, la stessa legge 412 richiede esplicitamente all'articolo 3, in cui si parla della programmazione degli interventi, che la Regione accerti il fabbisogno complessivo ed elabori la proposta di programma triennale, sulla base delle richieste degli enti obbligati e delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. Non a caso proprio la mancanza di tale impostazione corretta, la mancanza di un processo di piano che vedesse gli enti locali e gli organi collegiali della scuola come protagonisti delle scelte, ha poi portato a uno stato diffuso di disagio e alle proteste dei Comuni dell'Isola per la ripartizione dei pure esigui fondi del primo programma triennale.

Nè questo grave limite può trovare una giustificazione nel fatto che sinora sia mancato un piano di distrettualizzazione regionale che potesse consentire una corretta pianificazione dell'intervento scolastico a livello intercomunale, perché i colleghi sanno bene quali precise responsabilità abbia la Giunta nel ritardo ormai biennale della ripartizione del territorio scolastico regionale; d'altra parte dobbiamo dire che il metodo seguito anche recentissimamente nella delimitazione dei distretti — cioè il fatto che prima si decida, poi si chieda un parere, che finisce, come tale per l'essere puramente formale — non fa che confermare ancora una volta la chiara volontà della Giunta regionale di operare al di fuori e al di sopra persino delle indicazioni delle leggi nazionali. Ma questo rilievo di fondo è strettamente collegato a un'altra osservazione, giustamente sottolineata dai nostri amministratori locali a Forte Village, e cioè l'inadeguatezza delle attuali rilevazioni statistiche, sulla base delle quali

poi si è andati a ripartire i fondi; quindi la mancanza oggi in Sardegna di un quadro attendibile delle esigenze reali in materia di edilizia scolastica.

Certo, anche la Giunta regionale nella relazione allegata al primo programma triennale ha rilevato la necessità di disporre di una attenta valutazione delle singole situazioni di ogni edificio scolastico, ha ricordato l'urgenza di un censimento valido e quindi l'urgenza dell'acquisizione rapida di un patrimonio di dati, che possa fornire un adeguato sostegno all'ipotesi d'intervento. Ma anche qui, onorevole Assessore, non si tratta soltanto di operare un impegno più sollecito di tipo tecnicistico. L'esperienza in questa materia di altre regioni crediamo possa essere in proposito molto illuminante, pensiamo soltanto, per fare un esempio, alla metodologia di ricerca, che ha seguito la Regione Toscana sui problemi dello sviluppo scolastico nel corso di questi anni; al fatto cioè che accanto a organismi a livello di Giunta, a livello di Assessorato, è andata a costituire tutta una rete di gruppi periferici di collegamento e di verifica a livello provinciale, con la partecipazione di Amministratori, di tecnici della Provincia e dei Comuni e con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Anche su questo terreno, dell'acquisizione aggiornata di un bagaglio di dati e di conoscenze, si tratta quindi di operare — crediamo — con coraggio, ma anche con molta chiarezza una scelta tra l'avvio di un sistema di confronti complesso e articolato o invece soluzioni verticistiche per le quali qualsiasi dibattito risulterebbe poco vantaggioso.

L'impostazione d'altronde, restrittiva e settoriale dell'edilizia scolastica che viene perseguita nel disegno di legge della Giunta giustifica, infine, il fatto che dietro l'urgenza del fabbisogno quantitativo si insista con molta fermezza sulla proposta di una gestione centralizzata degli interventi per l'edilizia scolastica. Noi crediamo — e la consultazione di Forte Village l'ha confermato — che la scelta tra il sistema tradizionale e il sistema del prefabbricato debba essere oggetto di una più attenta considerazione e soprattutto non possa essere una scelta imposta centralisticamente agli enti locali. Il semplice calcolo numerico riportato dall'Assessorato, la previsione cioè

di poter costruire 677 aule col sistema tradizionale contro 955 aule col prefabbricato, non ci deve far dimenticare alcuni nessi più generali: da un lato, cioè, la necessità di rapportare lo sviluppo dell'edilizia scolastica, e quindi anche la scelta del sistema da adottare, con lo sviluppo dei livelli occupativi nell'Isola, e dall'altro i rischi che comporta il ricorso a soluzioni standardizzate, il pericolo, cioè che spesso è stato riscontrato poi nella pratica, di aggravare le attuali carenze di ordine qualitativo, tendendo necessariamente con questa soluzione a semplificare e a omogeneizzare il rapporto tra la scuola e la realtà circostante, trascurando quindi i fondamentali aspetti di differenziazione e rinunciando, spesso a priori, a qualsiasi possibilità di intervento innovativo veramente efficace.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, accoglierò senza dubbio le sollecitazioni cortesi del rappresentante della Giunta per contenere nel tempo il mio intervento. Dirò che l'impegno diligente della simpatica collega comunista nel presentare questo importante problema può essere, e lo è senz'altro, soddisfacente per ogni parte politica. Devo aggiungere che forse questo impegno non lo meritava neppure il disegno di legge all'esame in quest'Aula. Perché? Basterà che ricordiamo le discussioni che si sono sviluppate in seno alla quinta Commissione per constatare come questo disegno di legge sia stato considerato, direi, in modo più distaccato da parte dei componenti la stessa Commissione. Basterà, d'altronde, leggere la relazione dell'onorevole Tedesco, relatore di maggioranza, il quale esprime una critica spietata al modo con cui la Giunta ha espresso e presentato questo disegno di legge.

Egli, il relatore di maggioranza e dunque non un rappresentante dell'opposizione, dice che questo programma triennale non corrisponde alle reali esigenze delle Province e dei Comuni e che presenta disparità di intervento, eccetera eccetera. Il disegno di legge poiché traduce una legge dello Stato, la n. 412 del 5 agosto del '75,

è indispensabile, e noi l'accettiamo come tale. Però ci sia consentito dire che non è opportuno parlare di programmazione nei termini in cui questo disegno di legge ne parla. Non so se spazio per la programmazione possa esistere, se è vero come è vero che in Sardegna, oggi, alcuni edifici scolastici sono già stati progettati, altri hanno già ottenuto il decreto per il conseguente finanziamento, altri ancora non sono stati portati a termine e per fare ciò occorrono ancora tanti miliardi da superare i 27 miliardi compresi nel primo programma triennale dell'edilizia scolastica. Si vuole introdurre il concetto della programmazione a tutti i costi, si vuole creare spazio in modo direi quasi violento, laddove spazio purtroppo non esiste.

Allora non mi limiterò a dire sommessamente che il disegno di legge ha delle possibilità, delle capacità molto modeste: esso tutt'al più potrà servire a portare a compimento le opere di edilizia scolastica iniziate nel passato. L'Assessore avrebbe dovuto, piuttosto che parlare in questo disegno di legge, di programmazione chiedere — modestamente, e con questo non offendo certamente la logica delle cose — l'autorizzazione al Consiglio regionale per la spendita delle somme necessarie per portare a compimento i lavori già iniziati in tutto questo settore.

Sappiamo che la Sardegna, direi più di qualsiasi altra regione d'Italia, è carente di edifici scolastici. I doppi, i tripli turni, non soltanto obbligano i ragazzi, e anche le famiglie a sacrifici quotidiani, ma — ciò che più dispiace, che più deve interessarci — con il doppio turno persino il tempo di insegnamento, e dunque il tempo dell'apprendere è limitato, perché l'ora dai sessanta minuti viene ridotta, nella migliore delle ipotesi, a tre quarti d'ora (e sappiamo, poiché siamo stati per parecchi lustri sui banchi della scuola ed anche insegnanti, che cosa vuol dire essere obbligati a svolgere un determinato programma in un periodo così ristretto). Il problema è certamente importante, ma con la modestissima cifra che è a nostra disposizione non si potrà fare altro che quello che ho detto poco fa.

A parte questo, voglio sottolineare che l'Assessore ha affermato essere probabilmente opportuno ricorrere ad un tipo di caseggiato

prefabbricato, standardizzato; io non lo so come sia possibile fare un discorso del genere, dato che le somme preventivate, che sono poco più di 27 miliardi, dovranno servire, innanzitutto, a portare a termine gli edifici iniziati, che sono a sistema tradizionale, non certamente standardizzati come l'Assessore vorrebbe suggerire alle Amministrazioni che saranno interessate alle realizzazioni di queste opere. Pertanto anche questo problema dovrebbe essere differito nel tempo, a parte il fatto che per evitare moltissime conseguenze che potrebbero derivare da questa industria edilizia standardizzata dei nostri edifici scolastici dovremmo continuare col sistema tradizionale.

Devo dire che, anche per quanto concerne l'accesso nelle aree, non so se il provvedimento potrà essere accolto così con tanta disinvoltura. Ritengo che con le leggi vigenti, che fanno riferimento al criterio della pubblica utilità, potremo continuare a risolvere anche il problema della occupazione delle aree.

Questo è un disegno di legge che va ridimensionato, che va visto alla luce delle disponibilità finanziarie esistenti; e condivido la critica fatta dal relatore di maggioranza il quale ha sottolineato che il programma è stato presentato alla attenzione della Commissione quando ormai tutte le cose erano state fatte per cui alla Commissione non rimase altro che prendere atto di quanto la Giunta stessa aveva fatto. Ecco, riportato il disegno di legge nei giusti confini, noi non esprimiamo alcun parere su di esso, però sollecitiamo la Giunta a considerare con maggiore realtà e obiettività le sue possibilità e a predisporre una programmazione basata sulle effettive possibilità finanziarie, senza ricorrere a tutti questi richiami alla democratizzazione, ai decentramenti; e la Giunta purtroppo — dico "purtroppo" perché anche noi siamo convinti che una certa programmazione possa essere utile ed efficace — avrebbe fatto bene a contenere il disegno di legge nella misura modesta in cui il finanziamento a disposizione ci costringe ad operare.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi soffermo brevemente perché gli interventi fin qui sviluppati, in quest'Aula, hanno sviscerato la tematica che ha tenuto la Commissione impegnata nei suoi lavori per varie e varie sedute. Il disegno di legge in discussione, che contiene la disciplina regionale di attuazione dei programmi dell'edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto '75, n. 412, è un disegno di legge che, nonostante la sua incidenza politica nel settore e nell'ambito scolastico possiamo definire di squisita fattura e taglio tecnico. La Commissione ha apportato a esso alcune modifiche con qualche pennellata politica, quale quella per esempio, dell'articolo 1, ma per il resto è un disegno di legge squisitamente tecnico che riguarda le modalità degli appalti, la snellezza delle procedure, e — come il consigliere Frau testé ricordava — l'ammissione nelle aree con una certa urgenza da parte del Sindaco, che molte leggi regionali hanno già fatto propria come normativa e che anche in questo disegno di legge è stata inserita, e noi crediamo proficuamente, sempre che i nostri sindaci continuino ad applicarla con quella discrezione che hanno dato prova di possedere.

Ma la cosa importante — mi pare che sia stato da tutti quanti sottolineato — è il programma triennale che da questo disegno di legge discende, o che quanto meno è parallelo a esso; un programma — e io qua condivido le osservazioni fatte da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, ma soprattutto le acute osservazioni che il relatore, oggi purtroppo assente, ha fatto nella sua relazione scritta — che ha trovato la Commissione sconcertata, sia per le impostazioni e per il suo sviluppo, che doveva essere armonico, ma che è risultato disarmonico, sia anche per l'urgenza della approvazione del programma.

Il relatore ha sottolineato come l'indagine che l'Assessorato ai lavori pubblici ha svolto a monte del programma non era sufficientemente approfondita, non aveva toccato gli strati responsabili della scuola a tutti i livelli, non erano state sentite le circoscrizioni scolastiche, i Provveditori agli studi erano stati ascoltati ma senza approfondire le note di risposta ai questionari dell'Assessorato, tanto è vero che uno degli ele-

menti che costituivano diritto a avere un edificio scolastico in un determinato paese era l'effettuazione del triplo turno, come abbiamo rilevato in Commissione. Inoltre, per accertare se in quel Comune si effettuava o no il triplo turno, è stata presa in considerazione esclusivamente la risposta nel Provveditore agli studi, e non anche quella dei Comuni che giustificavano il perché il triplo turno non si faceva: infatti, tantissimi comuni hanno investito in affitto le loro risorse, per evitare alla popolazione scolastica di sopportare il disagio del triplo turno; proprio questi Comuni vengono puniti, colpevoli di zelo, e vengono premiati magari quei Comuni che, non avendo dimostrato tanta capacità amministrativa, hanno lasciato che la popolazione sopportasse il disagio del triplo turno. Questo è soltanto un piccolo esempio della disarmonia del programma; la stessa distribuzione geografica degli interventi appare come una distribuzione politica.

Anziché un programma di edilizia scolastica, questo è sembrato a tutti un programma per dotare i Comuni di edifici che possono essere utilizzati come scuole; ma programma di edilizia scolastica è ben altro; esso dovrebbe essere elaborato, a mio avviso, non soltanto dall'Assessore ai lavori pubblici (che ha fatto dal suo canto un egregio lavoro, perché non possiamo disconoscere la puntualità dell'Assessore ai lavori pubblici nel determinare i tipi di scuola che ci vogliono in ogni paese, nel determinare il costo delle aule, nel quantificare le strutture, nel dividere le strutture tra quelle a costruzione tradizionale e quelle a costruzione prefabbricata) bensì dall'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore per l'istruzione. In questo modo probabilmente sarebbe stato molto più completo il quadro e delle esigenze e delle possibilità di intervento che, come ognuno di noi può valutare, sono irrisorie in confronto alle necessità della nostra Isola.

Io dicevo a qualcuno che si preoccupava di un certo tipo di programmazione: al limite potremmo prendere una manciata di case, gettarla sulla cartina della Sardegna, in quei punti ci vorrebbe indubbiamente un edificio scolastico, però è un modo di programmare, anche le

piccole spese, non consono alla struttura programmatica che la Regione si è data. Ecco perché la Commissione con queste riserve, chiaramente e concordemente espresse all'Assessore da tutti i Commissari, ha approvato diciamo *ob torto collo*, questo programma triennale, chiedendo però alla Giunta un impegno per il prossimo programma, perché non si esaurisca qui la 412, dato che verrà presentato il secondo programma triennale. Ecco, a questo punto, noi vorremmo dalla Giunta un impegno preciso di una programmazione che sviluppi la sua gradualità di intervento, attraverso una indagine approfondita, una programmazione che veda in prima linea impegnate le circoscrizioni scolastiche, le autorità scolastiche, e lo stesso Assessore all'istruzione, di concerto con quello ai lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Essendo assente l'onorevole Tedesco, relatore, ci si deve rimettere alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

PUDDU PIERO (P.S.I.), *Assessore ai lavori pubblici e trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è stato meditato attentamente e discusso in modo approfondito in Commissione, anche con la partecipazione mia e dei funzionari e dei tecnici dell'Assessorato. Noi siamo in presenza di un disegno di legge che fuoriesce da una normativa nazionale, la legge 412, che ripropone alle Regioni, nell'ambito del nuovo metodo di programmazione e di intervento, una serie di programmi nel settore dell'edilizia scolastica. Se esaminiamo le vicende dei precedenti programmi riguardanti la nostra Regione, possiamo constatare che gli interventi previsti nelle due precedenti leggi, per un ammontare di 65 miliardi, non sono stati realizzati, non avendo trovato copertura finanziaria.

Il meccanismo precedente nella programmazione dell'edilizia scolastica faceva perno sulle sovrintendenze scolastiche: sulla base delle

domande presentati dai Comuni, la Sovrintendenza regionale per l'edilizia scolastica predisponneva in ossequio ad una sorta di graduatoria, la richiesta; questa perveniva al tavolo del Ministero dei lavori pubblici che, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, destinava una certa somma. Se, come dicevo poc'anzi, alla data del 31 dicembre 1974 risulteranno incompleti, non definiti programmi per 65 miliardi (ed è un dato obiettivo, perché proveniente dalla Sovrintendenza scolastica, dal Provveditorato alle opere pubbliche) è evidente che la copertura finanziaria del piano triennale, che è alla base di questa legge, e che grosso modo si aggira sui 27 miliardi, esattamente 26 miliardi e 767 milioni, è insufficiente come dotazione finanziaria, perché non recupera neanche tutto quel parco progetti che gli enti locali avevano predisposti e che erano pronti a decollare; se teniamo conto della svalutazione monetaria, presumibilmente, al 31 dicembre del 1974 come minimo avevamo bisogno di 120 miliardi.

A questo si aggiungono bisogni emersi dallo sviluppo della situazione scolastica, in particolare l'esigenza di creare nuove infrastrutture urbanistiche a livello di grossi centri: basta vedere quello che è avvenuto, nell'arco di poco tempo, nella città di Cagliari: noi ci troviamo in presenza di dati impressionanti: Cagliari ha bisogno come minimo di tre-quattromila aule. Se poi vogliamo portare avanti il discorso della scuola a tempo pieno, così come le nuove teorie pedagogiche e didattiche e la stessa normativa dello Stato prevedono, evidentemente siamo in presenza di una richiesta di infrastrutture scolastiche che è assolutamente impossibile pensare di soddisfare con questa legge.

Ma questo disegno di legge, che si ricollega alla 412 del 5 agosto 1975, è necessario per poter spendere quelle somme che lo Stato ha prefissato. Il discorso è questo, in buona sostanza: il programma di utilizzo e di distribuzione dei fondi non soddisfa nessuno, per prima la stessa Giunta e lo stesso Assessore. In presenza di una miriade di bisogni, di una metodologia che poteva essere diversa, per quanto riguarda la predisposizione del programma, noi abbiamo dovuto seguire la linea tracciata dalla 412, volu-

ta del Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dei lavori pubblici: ossia affrontare le carenze non qualitative, ma quantitative. E su questa linea abbiamo commesso evidenti ingiustizie (la fretta!).

Noi riteniamo che l'esaltazione delle nuove strutture deve portare ad affinare sempre di più il discorso della programmazione, coinvolgendo tutte quelle istanze che sono esistenti, e che cominciano a vivere una loro vita autonoma nel tessuto sociale della nostra Sardegna e del nostro Paese. Credo che il punto di riferimento deve essere l'operatore scolastico, il Consiglio di istituto, il Consiglio di circolo, il Consiglio comunale, vale a dire coloro che vivono questi problemi.

Il problema della edilizia scolastica evidentemente non si può esaurire, credo che noi lo sfioriamo appena, e credo che il Consiglio dovrà discutere questo problema più a lungo e in modo più dettagliato, cercando di reperire risorse se riteniamo, come io ritengo, che sia un problema di ordine prioritario, tenendo conto di un utilizzo anche diverso dell'edilizia scolastica con aggregazioni di strutture utilizzate anche a livello di sviluppo e di un processo di un tipo di politica culturale. Perché ipotizzare la creazione di infrastrutture di questo tipo, che sono onerose, che sono costose, che vengono utilizzate per 120, per 140 giorni all'anno, e poi non consentire che nell'ambito della scuola si svolga altra attività culturale, altri incontri, per quel bisogno di cultura che non può evidentemente limitarsi all'episodio della scolarità, della istruzione, per la istruzione senza un tentativo di un processo di formazione che coinvolga tutte le nostre collettività locali? Se facciamo un discorso per cui apriamo le infrastrutture scolastiche anche a incontri di altro tipo, per cui coinvolgiamo tutte le popolazioni in un tentativo di un processo di elevazioni culturale, noi riteniamo che questo sia più che utile e sia un investimento futuro.

A me, concludendo e cercando di dare risposta agli interventi, non incombe oggi l'obbligo di precisare che questo deve essere un obiettivo prioritario. La Giunta ha affrontato questo problema, ritiene di dover indicare al Consiglio un indirizzo di notevoli risorse, non solo per

creare strutture per la scuola, ma anche per la cultura, per l'elevazione delle nostre popolazioni, che è un discorso più ampio, un discorso evidentemente diverso e non un immobilizzo notevole di risorse e di mezzi per 120-130 giorni all'anno. Riteniamo che noi dovremmo riconsiderare, rimeditare, cercare di dedicare a questo problema della scuola, con tutte le implicazioni che esso ha, sufficiente spazio perché le cose non si riducano, si trasformino in affermazioni di principio, senza avere un costrutto che possa consentire di far sì che le cose si facciano e non solo a parole. Credo che non sia più il momento della parola e sia il momento della costruzione. Abbiamo, lo dicevo prima, una serie di entità che rappresentano il tessuto di queste popolazioni che devono essere coinvolte nel discorso della scuola, e della cultura. Utilizziamole queste strutture per portare avanti un impegno di questo genere.

Credo che al collega Frau io debba fare le stesse osservazioni che ho fatto in Commissione: noi abbiamo cercato di compiere il nostro dovere portando avanti un disegno di legge che è evidentemente nella logica di quel tipo di legge che dovevamo utilizzare per predisporre questo strumento.

Per quanto riguarda il collega Marraccini io dico che ha ragione: i corpi separati dello Stato non sono solo a certi livelli, sono anche a livello della scuola. Gli stessi Provveditori agli studi agiscono quasi sempre, direi, staccati dalla realtà comunale, dalla realtà della scuola che opera e che vive, per cui abbiamo avuto dati obsoleti, dati superati, che non rispondevano alla conoscenza diretta che avevamo noi.

Credo di poter dare assicurazioni al Consiglio e a tutti i colleghi sulla necessità di riconsiderare il tutto alla luce delle considerazioni svolte in Commissione, e nella relazione degli interventi fatti in Aula, così che il secondo programma abbia in sostanza una diversa collocazione ed abbia a recepire dalla limitatezza dei fondi una rispondenza maggiore alle situazioni obiettive esistenti nei nostri Comuni.

Ma credo, concludendo, che questa legge non affronti il problema dell'edilizia scolastica. Nei discorsi fatti nella conferenza tenuta a "Forte Village" è stata sottolineata la necessità dell'intervento nell'ambito delle strutture scolastiche come do-

vere dello Stato. Se noi accettiamo questo punto, evidentemente dobbiamo limitarci a recepire i provvedimenti dello Stato; se noi intendiamo, invece, cercare risorse a livello regionale è un discorso diverso. Questa questione preliminare va affrontata ma in un altro momento e non oggi, alla vigilia di un fatto politico di estrema importanza, che ci vede tutti coinvolti. Concludo, dicendo che quei pochi soldi che già sono svalutati, che hanno una svalutazione costante negli indici che tutti conosciamo, è necessario che vengano utilizzati quanto prima. Pertanto mi raccomando al Consiglio per la approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO I

Programmi triennali e modalità d'attuazione.

Art. 1

Approvazione dei programmi triennali

I programmi triennali di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici ed approvati dal Consiglio regionale.

I programmi di cui al precedente comma sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale a firma Muledda - Granese - Cardia. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

“Art. 1: Nel primo comma sopprimere le parole: su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici”. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muledda per illustrare questo emendamento.

MULEDDA (P.C.I.). La proposta di soppressione della quarta riga, appunto, “su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici”, ha una motivazione che io credo debba diventare un po' patrimonio del Consiglio e metodo di lavoro da questo momento in poi, quanto meno. Cioè, noi riteniamo che la Giunta debba lavorare nella sua collegialità e che si debba tendenzialmente evitare che ci sia una settorializzazione per Assessorato. Il collega Marraccini, mi pare, proponeva nel suo intervento un concerto, per esempio tra l'Assessore alla pubblica istruzione e l'Assessore ai lavori pubblici. Credo che questa sia una proposta tutto sommato valida per il passato; e ritengo piuttosto, molto importante che la Giunta, nella sua collegialità, compia tutti gli atti e che questa collegialità appaia in ogni momento, cioè che non ci sia una settorializzazione nell'ambito della Giunta e che questa sia responsabile nella sua interezza di qualsiasi proposta, di qualsiasi discorso in sede legislativa e programmatica.

In particolare, per quel che riguarda l'edilizia scolastica, vi è l'esigenza di fare un programma tenendo conto di tutta una serie di parametri e di variabili, derivanti dall'habitat, dalla popolazione residente. Faccio un esempio, per la palestra, il dimensionamento del laboratorio, dei gabinetti medici scolastici e così via, per cui non credo che si possa fare un programma settoriale, ma penso che ci siano argomentazioni sufficienti per una maggiore azione collegiale da parte della Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Signor Presidente,

ritengo l'emendamento eccessivamente intensivo dell'indicazione che mi sono permesso di dare nel mio intervento. La collegialità della Giunta si esprime una volta che il provvedimento è stato approvato, ed è artificioso pensare a un provvedimento che giunga alla Giunta senza che un Assessore proponga il provvedimento stesso. Io, in coerenza con quanto espresso nel mio intervento, vorrei pregare il Presidente di attendere un attimo, perché sto predisponendo insieme con i colleghi, un emendamento che recita così: “su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore all'istruzione”.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché non vi sono opposizioni la Presidenza accoglie la richiesta dell'onorevole Marraccini.

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 2

Modalità d'attuazione degli interventi programmati

Con formale atto deliberativo da adottarsi entro 25 giorni dalla data di pubblicazione del competente programma triennale nel Bollettino ufficiale della Regione Sarda, gli Enti obbligati stabiliscono le modalità di attuazione degli interventi, precisando se all'attuazione medesima debba provvedersi direttamente o in regime di concessione.

Per i casi di appalto diretto nell'atto deliberativo deve farsi constare la convenienza della scelta effettuata.

Quando la scelta sia caduta sull'istituto della concessione, l'Ente obbligato è tenuto a darne immediata comunicazione agli Assessori regionali ai lavori pubblici ed agli enti locali, al fine di consentire, in applicazione di quanto previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 3, la promozione delle intese e dei necessari collegamenti, anche associativi, con gli altri Enti territoriali interessati.

All'emanazione dei bandi di concessione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge

5 agosto 1975, n. 412, gli Enti obbligati singoli od associati provvedono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda dello schema tipo di bando di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, soppressivo parziale, a firma Muledda - Granese - Cardia.

Se ne dia lettura.

MADDALON, Segretario:

“Art. 2 - Nel secondo comma sopprimere le parole: ‘per i casi di appalto diretto’ ”. (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muledda per illustrare questo emendamento.

MULEDDA (P.C.I.). Noi riteniamo che sia da farsi una modifica a questo comma, nel senso che non vada posta una limitazione per quel che riguarda soltanto i casi d'appalto diretto; sosteniamo, cioè, che la convenienza della scelta effettuata debba farsi constare nell'atto deliberativo in qualsiasi caso, sia per i casi d'appalto diretto, sia per il caso in cui l'affidamento dell'opera sia fatto in concessione. Per questo proponiamo la soppressione parziale di questo comma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare che noi siamo d'accordo sul testo formulato dalla Commissione, che ci sembra più valido e più corretto nella dizione legislativa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti.

PUDDU PIERO (P.S.I.), Assessore ai lavori

pubblici e trasporti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda questi emendamenti che sono stati proposti e in particolare l'emendamento n. 2, nella logica del testo della Giunta tutto si inseriva in modo diverso. Direi che se noi avessimo rispettato la proposizione di cui all'articolo 1, aveva una conseguenza logica anche nell'atto deliberativo. Per cui, avendo la Commissione deciso e definito questa formula, noi riteniamo che debba essere mantenuto il testo della Commissione. Pertanto non siamo d'accordo per l'emendamento soppressivo parziale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 1 è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Marraccini - Isola - Mura. L'emendamento, che reca il numero 6, così suona: “Nel primo comma, dopo ‘lavori pubblici’, aggiungere ‘con il concerto dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione’ ”. Quest'emendamento non può essere illustrato.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti.

PUDDU PIERO (P.S.I.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 1. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 1 nel te-

sto della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

Maddalon, *Segretario*:

CAPO II

Concessione

Art. 3

Disciplina della concessione

Al fine di incentivare i processi di industrializzazione edilizia e di conseguire eventuali economie di scala, quando in uno stesso ambito comunale sia programmata la realizzazione di più opere di edilizia scolastica, anche se di competenza di Enti obbligati diversi, alla loro realizzazione sarà preferibilmente provveduto con ricorso all'istituto della concessione, mediante emanazione di un unico bando ed affidamento ad uno stesso concessionario.

Analogamente potrà provvedersi per la realizzazione di raggruppamenti organici di opere ricadenti in comprensori di più Comuni ovvero di Comuni e Province.

Per le opere di edilizia scolastica da realizzarsi in regime di concessione a norma dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno predisposti, a cura dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, appositi schemi tipo di convenzione e di bando.

Detti schemi saranno approvati con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Sarda.

L'affidamento in concessione delle opere

sarà effettuato dall'Ente obbligato previo confronto tecnico ed economico delle offerte, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici che dovrà pronunciarsi in merito entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli elaborati risultante dalla ricevuta di ritorno o, nel caso che gli elaborati siano stati consegnati direttamente, dalla data di ricezione apposta dall'Ufficio.

Trascorso infruttuosamente tale termine, all'affidamento in concessione potrà provvedersi senza il parere del predetto organo regionale.

Con la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo 2, o con altro successivo atto deliberativo, possono essere delegati dall'amministrazione regionale - Assessorato ai lavori pubblici - gli adempimenti di competenza degli Enti obbligati previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo 2 nonché dal quinto o sesto comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO III

Acquisto delle Aree

Art. 4

Commissione consultiva per la scelta delle aree

In applicazione della combinata normativa del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, la Commissione consultiva prevista dal secondo comma del citato articolo 10 è, per ciascun Comune interessato, così composta:

1) dal Sindaco che la presiede o da un suo delegato;

2) da un rappresentante dei genitori componente un Consiglio di Circolo o d'Istituto dello stesso Comune nominato dal Sindaco;

3) dall'Ingegnere dirigente del competente ufficio periferico dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;

4) dal Provveditore agli studi della Provincia o da un suo delegato;

5) dal Medico dirigente il competente Ufficio periferico dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità o da un suo delegato;

6) dall'Ufficiale sanitario del Comune;

7) da un rappresentante della Commissione comunale per il diritto allo studio, nominato dal Sindaco.

La Commissione è convocata dal Sindaco ed esprimere il parere di cui al secondo comma del citato articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda del competente programma triennale approvato ai sensi del precedente articolo 1.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo parziale, a firma Muledda - Granese - Cardia. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

“Art. 4 Al punto 2 e al punto 7 sostituire le parole: ‘nominato dal Sindaco’ con le parole: ‘eletto dal Consiglio comunale’”. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULEDDA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Signor Presidente, solo per dichiararci favorevoli all'emendamento, perché lo riteniamo di maggior garanzia democratica.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti.

PUDDU PIERO (P.S.I.), *Assessore ai lavori pubblici e trasporti*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 4, così come risulta modificato dopo l'approvazione dell'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 5

Autorizzazione ad eccedere alle aree

Il Sindaco è delegato ad emettere le ordinanze di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nelle aree prescelte a norma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Tali ordinanze sono emesse entro 15 giorni a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione relativa alla scelta dell'area da parte della autorità tutoria e sono immediatamente esecutive.

La notificazione delle ordinanze è fatta ai proprietari nel luogo risultante dagli atti catastali, entro 10 giorni dalla loro emissione.

In caso di inattività, l'organo regionale competente si sostituisce nell'esercizio della funzione delegata di cui al primo comma, mediante l'invio di apposito Commissario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO IV

Progettazione

Art. 6

Affidamento dell'incarico e suo espletamento

Qualora alla progettazione delle opere inserite in programma non provvedano direttamente gli Enti obbligati od i concessionari delle opere attraverso i rispettivi organi tecnici, l'incarico di progettazione, o di redazione del piano di massima nel caso di appalto-concorso, sarà affidato dagli stessi Enti obbligati o dai concessionari a tecnici esterni alle rispettive amministrazioni, entro 25 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda del competente programma triennale approvato ai sensi del precedente articolo 1, ovvero dalla data di assentimento in concessione dell'opera.

I progetti esecutivi dovranno essere redatti entro sei mesi dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di cui al precedente articolo 5, sia nel caso che gli Enti obbligati od i concessionari delle opere si avvalgano dei propri organi tecnici, sia nel caso che l'incarico della progettazione sia affidato ad estranei.

Il piano di massima per l'appalto-concorso dovrà essere redatto entro 45 giorni dalla notificazione della precitata ordinanza sindacale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 7

Norme tecniche ed incentivazione della industrializzazione edilizia

Fino a quando non saranno emanate le nuove norme tecniche di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nella progettazione di opere di edilizia scolastica si applica la vigente normativa in materia di indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola, con particolare considerazione, ogni qualvolta sia possibile o conveniente, per sistemi e soluzioni di edilizia industrializzata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 8

Approvazioni

I piani di massima per l'appalto-concorso, i progetti di massima ed esecutivi delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi triennali approvati ai sensi del precedente articolo 1, sono approvati dai Comuni o dalle Amministrazioni provinciali interessati, secondo i limiti di valore precisati dall'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

I progetti di massima ed esecutivi eccedenti detti limiti di valore sono invece approvati:

— dall'Assessore regionale ai lavori pubblici o da funzionari da lui delegati dell'Assessorato o dei suoi Uffici periferici, se l'importo è contenuto entro 100 milioni di lire;

— dal Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, se di importo superiore.

L'esame degli elaboratori tecnici da parte degli organi preposti all'approvazione dovrà

avvenire entro il mese solare successivo a quello del ricevimento degli stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO V

Affidamento delle Opere

Art. 9

Invito alla gara d'appalto

Agli appalti delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi triennali approvati ai sensi del precedente articolo 1 possono essere invitate imprese iscritte sia all'Albo nazionale dei costruttori sia all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

Le gare d'appalto saranno indette entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto o del piano di massima per l'appalto-concorso, nel caso di area di proprietà dell'Ente obbligato, e dalla data della disponibilità dei suoli nel caso di area da sottoporre a procedure espropriative.

Alla pubblicazione degli appalti a norma delle vigenti disposizioni, gli Enti obbligati od i concessionari delle opere possono provvedere anche prima dell'approvazione del progetto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 10

Commissione per l'appalto concorso

La Commissione giudicatrice dell'appalto concorso eventualmente indetto per la progettazione ed aggiudicazione delle opere è nominata dall'Ente obbligato ed è così costituita:

1) dal rappresentante dell'Ente obbligato che la presiede o da un suo delegato;

2) dall'ingegnere dirigente del competente Ufficio periferico dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, o da un suo delegato;

3) dal Capo dell'Ufficio tecnico dell'Ente obbligato o dal tecnico redattore del piano di massima.

La funzione di segretario è svolta dal Segretario o da un funzionario amministrativo dell'Ente obbligato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 11

Appalto dei lavori

Senza pregiudizio per quanto altro possa essere anche diversamente disposto, in applicazione dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, dalle convenzioni relative alla disciplina della concessione delle opere, per l'affidamento dei lavori di edilizia scolastica l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento.

L'aumento dovrà essere contenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta.

L'Assessorato regionale ai lavori pubblici emette il relativo provvedimento di finanziamento.

to suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria accantonata ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, per fare fronte all'aumento d'asta possono essere utilizzate le somme a disposizione contemplate in progetto per imprevisti ed eventuale revisione dei prezzi contrattuali.

Nel caso d'aggiudicazione delle opere con offerte in aumento, all'aggiudicazione medesima, verrà provveduto con riserva ed il relativo contratto d'appalto sottostarà alla condizione sospensiva dell'occorrente finanziamento suppletivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 12

Stipulazione dei contratti relativi agli appalti indetti dagli Enti obbligati

La stipulazione del contratto avverrà contestualmente all'aggiudicazione, su schema antecedente predisposto a cura dell'ente obbligato, Il contratto così stipulato verrà immediatamente inserito nel Repertorio a cura dell'Ufficiale rogante.

A tal fine l'invito alla gara d'appalto conterrà la clausola che la cauzione prestata dalle imprese partecipanti sarà a titolo definitivo.

Gli Enti obbligati ed i concessionari delle opere sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale ai lavori pubblici, a mezzo raccomandata ed entro cinque giorni dalla data di affidamento dei lavori, gli esatti risultati dell'affidamento medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 13

Anticipazioni alle imprese appaltatrici

Per gli appalti effettuati nel corso degli esercizi 1976 e 1977 gli Enti obbligati sono tenuti a concedere alle imprese appaltatrici che ne facciano richiesta, prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti, una anticipazione pari al venticinque per cento del prezzo contrattuale.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione da parte dell'Impresa contraente di una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione maggiorata del cinque per cento:

1) fidejussione, ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dall'articolo 54, comma terzo, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;

2) cauzione in titolo di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da Enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli;

3) polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti e istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Con le stesse modalità e garanzie, a decorrere dall'esercizio 1977, a richiesta dell'impresa contraente è concessa una ulteriore anticipazione fino ad un massimo del venticinque per cento del prezzo contrattuale, a condizione che i lavori eseguiti abbiano raggiunto almeno il trenta per cento di detto prezzo.

Per il recupero e l'eventuale revoca delle

anticipazioni si applica il disposto degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per il tesoro del 25 novembre 1972.

Le agevolazioni del presente articolo trovano applicazione limitatamente all'attuazione del primo programma triennale 1975-1977.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO VI

Esecuzione delle opere

Art. 14

Consegna ed inizio dei lavori

I termini per la consegna dei lavori, previsti dall'articolo 10 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1962, n. 1063, sono ridotti a giorni 20.

Nel Capitolato speciale d'appalto dev'essere prevista specifica penale per il ritardato inizio dei lavori, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della consegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 15

Collaudo dei lavori

Il Collaudatore dei lavori di edilizia scolastica eseguiti in base alle norme previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, e delle relative forniture è nominato dall'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Il formale atto di collaudo per le opere di importo non superiore a lire 50.000.000 può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione quando il Direttore dei lavori sia Ingegnere o Architetto.

All'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo provvedono gli Enti obbligati, i quali devono trasmettere copia del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, all'Assessorato regionale ai lavori pubblici, unitamente a copia della deliberazione d'approvazione dei medesimi, entro 10 giorni dalla data in cui questa è divenuta esecutiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO VII

Surrogatorie regionale

Art. 16

In caso di inadempienza degli Enti obbligati, l'Amministrazione regionale provvederà - previa diffida - a sostituirli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO VIII

Norme finanziarie transitorie e finali

Art. 17

Mutui per la realizzazione anticipata del primo programma triennale

Al fine di anticipare la realizzazione del primo programma triennale 1975-1977, approvato in applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, ai sensi del precedente articolo 1, la Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre con Istituti abilitati all'esercizio del credito mutui di durata non superiore ad anni due, al tasso indicato dalla convenzione di tesoreria allegata alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, d'importo non eccedente i trentacinque centesimi dell'ammontare complessivo di spesa del programma medesimo.

All'ammortamento di detti mutui verrà fatto fronte, per la parte in capitale, con i fondi statali assegnati alla Regione sarda per l'attuazione del citato programma triennale 1975-1977, mediante utilizzo di 1/3 dell'annualità iscritta in entrata nel bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1977 e per il saldo dei mutui a carico della annualità iscritta in quello del successivo esercizio 1978.

Alle operazioni di mutuo autorizzate col presente articolo sono applicabili le facilitazioni di cui agli articoli 19 e 20 della convenzione di tesoreria allegata alla legge 7 luglio 1975, n. 27.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri concessi alla contrazione dei mutui di cui sopra, nonché quelli relativi alla eventuale concessione delle corrispondenti fidejussioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, soppressivo totale, a firma Muledda - Granese - Cardia. Se ne dia

lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 17 - 'L'articolo 17 è soppresso'". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muledda per illustrare il suo emendamento.

MULEDDA (P.C.I.). Noi riteniamo che quest'articolo (e tutto quanto connesso con i successivi emendamenti all'articolo 19) concernente i mutui per la realizzazione anticipata del primo programma triennale debba essere soppresso per una serie di considerazioni che cercherò di illustrare brevemente. Innanzitutto il costo di questa operazione verrebbe a gravare notevolmente sul bilancio regionale, per una spesa di circa un miliardo e mezzo, al fine di anticipare una somma che è abbastanza limitata e per uno spazio di tempo che è di due anni circa.

Inoltre, non siamo d'accordo sul tipo di finanziamento che viene proposto per l'acquetazione del mutuo; cioè, l'ultimo comma recita che la Regione è autorizzata a sostenere gli oneri connessi alla contrazione dei mutui, nonché quelli relativi all'eventuale concessione delle corrispondenti fidejussioni, ed essendo richiamata invece al primo comma la convenzione di tesoreria, allegata alla legge regionale 7 luglio 1975, numero 27, che detta precise norme per quel che riguarda la contrazione di mutui da parte della Regione nei confronti dei tesoriери, ci pare non debba essere previsto in ogni caso che ci siano delle spese relative alla corrispondenza di fidejussioni in questo settore. Infine noi riteniamo che non sia previsto complessivamente nel piano triennale un modo di operare della Giunta in questa direzione, per cui richiamandoci allo spirito del triennale, e alla considerazione che fare tali anticipazioni con questa onerosità sia effettivamente poco produttivo, noi riteniamo che questo capo ottavo debba essere, completamente soppresso.

PRESIDENTE. All'articolo 17 è stato presentato anche un emendamento soppressivo

parziale, a firma Marraccini - Mura - Isola, che recita: "Articolo 17: nell'ultimo comma sopprimere le parole da 'nonché' sino alla fine". (7) Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Signor Presidente, noi riteniamo necessario l'articolo 17 per una maggiore fluidità dell'opera di costruzione degli edifici destinati alle scuole. La Commissione ha discusso a lungo questo articolo e ha portato ad esso alcune modifiche, diciamo, migliorative perché ha equiparato il tasso a quello del tesoriere, secondo la legge regionale numero 27 del '75. Però abbiamo chiesto ultimamente, con un emendamento, di sopprimere le ultime tre righe che riguardano la corresponsione di eventuali fidejussioni e quindi l'onere che ricade sulla Regione di eventuali fidejussioni concesse a terzi che però nell'articolo non sono esplicitati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti.

PUDDU PIERO (P.S.I.), *Assessore ai lavori pubblici e trasporti*. Per quanto riguarda l'emendamento n. 4, soppressivo totale, la Giunta è del parere che non può essere accettato e ne spiego le ragioni. La 412 nel suo articolo 6: finanziamento dei programmi e snellimento delle procedure, e nell'articolo 13: copertura della spesa, spiega i meccanismi di reperimento dei fondi per la messa in moto di questa legge. L'articolo 13 dice: "all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario '75, si provvede con corrispondente eccetera, ... con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal '76 all' '82, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge di approvazione del bilancio di volta in volta stabilite, il Ministro del tesoro eccetera...".

In sostanza questa è una legge senza fondi perché il Ministero del tesoro anno per anno, con la legge di approvazione del bilancio, è autorizzato a fare dei prestiti, delle operazioni per reperire il finanziamento. Da ciò nasce la preoccupazione che ha spinto la Giunta e l'Assessorato a stendere l'articolo 17. Se noi vogliamo rendere operativa la legge, occorre un supporto per reperire questi mezzi. Fino ad oggi la tesoreria della Regione non ha incassato neanche la prima annualità che era predisposta, se non ricordo male, nel '75 in 656 milioni, e tantomeno ha incassato la seconda annualità del '76 che è di 6 miliardi. Il discorso fatto ieri nell'Assemblea della Banca d'Italia è la dimostrazione della situazione di pericolosità in cui si trovano certe leggi. E allora se questo dato è vero, se vogliamo che la legge non sia un monumento inutile, questa disposizione, questo articolo 17, deve sussistere.

Altro discorso può essere fatto per quanto riguarda l'emendamento soppressivo parziale dell'ultimo comma, dalla parola "nonché", presentato dai colleghi Marraccini e più, sul quale noi concordiamo, in buona sostanza, perché riteniamo che il meccanismo dell'articolo 17, anche senza questa parte, può benissimo consentire la funzionalità della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 4.

Ha domandato di parlare l'onorevole Usai per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Abbiamo presentato questo emendamento perché riteniamo che sia assurdo che la Giunta regionale debba spendere al fine di anticipare la realizzazione del primo programma triennale 1975-1977 un miliardo e 760 milioni per ottenere un terzo dei 26 miliardi che devono essere spesi in questi 3 anni. Ci sembra una cosa assurda e ridicola, soprattutto se consideriamo la recente esperienza della legge n. 9, per la quale erano state stanziati ingenti somme, che ancora, dopo 5 anni, non sono state spese.

Dunque, abbiamo presentato questo emen-

damento soppressivo perché riteniamo che non sussistano materialmente le condizioni per realizzare in modo anticipato questo programma triennale che tra l'altro è già scaduto, e che servirebbe solo a dare altri quattrini alle banche. Se vogliamo fare quest'operazione facciamola pure: diamo un miliardo e 760 milioni alle banche per quattrini che continueranno a rimanere nelle casse dell'Amministrazione regionale perché da qui al '77, io sfido chiunque, noi non saremmo in grado di spendere i 26 miliardi del primo programma triennale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Signor Presidente noi manteniamo la nostra posizione, in quanto questo è un articolo di salvaguardia. La Giunta può intervenire là dove lo ritiene più opportuno ma non è obbligato a farlo. Ecco perché non riteniamo valida l'argomentazione che il collega Usai così brillantemente ci ha esposto, sarebbe valida se fosse previsto un impegno coattivo per la Giunta, ma si tratta solo di una autorizzazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 4. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MADDALON, Segretario:

Art. 18

Accreditamento su conto corrente bancario - Pagamenti ai creditori - Rendiconti degli Enti obbligati

Alle spese per l'esecuzione delle opere programmate si provvede mediante versamento delle somme su un unico conto corrente bancario per ciascun distinto programma triennale, da intestarsi alla Regione Autonoma della Sardegna e sul quale i legali rappresentanti degli Enti obbligati hanno facoltà di disporre, con assegni speciale non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, pagamenti sino alla concorrenza massima degli importi di spesa programmati per le singole opere di rispettivo interesse, per un ammontare comunque non superiore a quello di aggiudicazione ovvero di assentimento in concessione delle opere, con le eventuali maggiorazioni conseguenti all'applicazione del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal Segretario dell'Ente obbligato.

L'apertura del conto corrente bancario per l'attuazione del primo programma triennale 1975 -1977 viene ordinata con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, presso l'Istituto di Tesoreria regionale, subito dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 1976. Con lo stesso decreto viene altresì provveduto all'impegno pluriennale di spesa dell'intero ammontare di programma.

I versamenti su detto conto delle annualità di cui al successivo articolo 19 - al netto delle quote necessarie per l'ammortamento degli eventuali mutui di cui al secondo comma dell'articolo 17 - nonché del ricavo dei mutui stessi sono disposti, previo provvedimento di pagamento dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, entro trenta giorni rispettivamente dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei competenti bilanci regionali e da quella di acquisizione degli eventuali fondi mutuati.

I pagamenti a carico del conto non potran-

no globalmente eccedere le disponibilità del conto stesso.

Gli Enti obbligati sono tenuti a rendere all'Assessorato regionale ai lavori pubblici, alle date del cinque marzo, cinque giugno, cinque settembre e cinque dicembre di ciascun anno, il rendiconto riepilogativo dei pagamenti disposti nei tre mesi solari immediatamente precedenti tali date a carico del competente conto corrente, con esatta indicazione, su moduli appositamente predisposti dall'Amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento e corredo, per ciascun assegno emesso, di copia della documentazione giustificava dei pagamenti effettuati.

L'importo degli interessi attivi maturati ogni anno sul conto corrente bancario di cui al presente articolo è versato nelle entrate del bilancio della Regione per l'anno successivo e portato in aumento agli stanziamenti del competente capitolo di spesa dell'esercizio stesso per le utilizzazioni previste dal sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Per le medesime finalità di cui a detto comma potranno essere altresì utilizzate eventuali economie rispetto alle previsioni di spesa programmate per ciascuna singola opera.

Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione del conto corrente bancario di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DESSANAY

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 19.

MADDALON, Segretario:

Art. 19

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1976 è

istituito il capitolo 21168 con la denominazione: "Quota assegnata alla Regione dal Ministero dei lavori pubblici, della spesa autorizzata per l'attuazione di due programmi triennali di edilizia scolastica (legge 5 agosto 1975, n. 412)" e con lo stanziamento di lire 7.508.960.000.

In conto dei capitoli degli esercizi successivi, corrispondenti al succitato, saranno accertate le ulteriori annualità del contributo statale pari a lire 8.373.061.000 nel 1977 ed a lire 10 miliardi 884.979.000 nel 1978, nonché le annualità relative alla realizzazione del Secondo programma.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1976 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 16166 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Capitolo 16167 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Capitolo 23506 - Sovvenzioni agli Enti obbligati, Comuni, Province, e loro consorzi per la esecuzione dei due programmi di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975 n. 412 con lo stanziamento di lire 7.508.960.000.

Capitolo 38114 - Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nei capitoli degli esercizi successivi corrispondenti al capitolo 23506 saranno stanziare lire 8.373.061.000 nel 1977, lire 10.884.979.000 nel 1978 e le ulteriori annualità che saranno assegnate per la realizzazione del secondo pro-

gramma.

E' stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1976 la somma di lire 25.000.000 a favore del capitolo 16166 e di lire 235.000.000 a favore del capitolo 16167.

Alle maggiori spese derivanti dalla applicazione della presente legge per gli esercizi successivi al 1976 e valutate in lire 925.000.000 per il 1977 ed in lire 555.000.000 per il 1978 si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivanti dal suo naturale incremento.

Il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore al bilancio, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento dal capitolo 23506 al capitolo 38114 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, ed ai corrispondenti degli esercizi futuri, delle somme occorrenti per il pagamento delle quote di capitale dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti degli esercizi futuri.

La riserva di lire 900.000.000 prevista nello elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 per il finanziamento del disegno di legge concernente "L'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico del personale regionale" è ridotta di lire 260.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo, è stato presentato un emendamento, soppressivo parziale, a firma Muledda - Granese - Cardia. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 19 - Nel terzo comma sopprimere da: "capitolo 16166" a: "n. 412" da: "capitolo 16167" a: "n. 412" da: "capitolo 38114" a:

"n. 412"; i commi 5, 6, 7, 9 sono soppressi". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muledda per illustrare questo emendamento.

MULEDDA (P.C.I.). L'emendamento è da considerarsi decaduto, poiché il Consiglio ha respinto l'emendamento numero 4.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Signor Presidente, ritengo che l'emendamento non sia proponibile per la sua seconda parte, ma lo sia per la prima; pertanto chiedo il parere della Giunta prima di dare per scontata l'improponibilità dell'emendamento, (considerato la prima parte cioè dal capitolo 16167 fino a 412 è correlata ad un emendamento già approvato).

Se i colleghi del Gruppo P.C.I. dovessero dichiarare decaduta la parte in questione, il nostro Gruppo intende proporla a suo nome.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto dichiarato testè dall'onorevole Marraccini.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti.

PUDDU PIERO (P.S.I.), *Assessore ai lavori pubblici e trasporti*. Brevemente per dire che occorre sopprimere al secondo rigo le parole: "per la concessione delle fidejussioni"; in sede di coordinamento sarebbe utile sopprimere queste parole in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento proposto. Per quanto riguarda il capitolo 16167 ed il capitolo 38114 la Giunta ritiene che debbano rimanere inalterati.

PRESIDENTE. La Presidenza, constatata la volontà dei proponenti e della Giunta, ritiene che l'emendamento si consideri decaduto. In sede di coordinamento dovrà essere modificata l'espressione a cui ha accennato l'onorevole Puddu.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 20

Norma transitoria

Il primo programma triennale 1975-1977 è approvato dalla competente Commissione del Consiglio regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 21

Norma finale

Relativamente ai pagamenti ai creditori, alla approvazione dei verbali di nuovi prezzi e delle perizie suppletive e di variante nonché all'operato dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica, trovano applicazione in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

I progetti di opere di edilizia scolastica già approvati in linea tecnica per effetto di precedenti norme non devono essere sottoposti ad ulteriori approvazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "Incremento del contributo annuale d'esercizio dell'Ente Minerario Sardo".

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTU

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	39
maggioranza	20
favorevoli	35
contrari	44
astenuti	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Biggio - Borio - Carrus - Corona - Dessanay - Erdas - Farigu - Floris Mario - Flo-

VII LEGISLATURA

CXXXI SEDUTA

1 GIUGNO 1976

ris Severino - Francesconi - Frau - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Isola - Loretto - Marraccini - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro - Mulas - Mura - Murru - Nuvoli - Piredda - Puddu Mario - Puddu Piero - Rais - Saba - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Zurru.

Si sono astenuti: Berlignuer - Birardi - Cardia - Careddu - Corrias - Granese - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marras - Melis Egidia - Muledda - Muravera - Orrù - Raggio - Schintu - Sechi - Sini - Usai).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 75, n. 412".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	59
votanti	35
maggioranza	18
favorevoli	29
contrari	6
astenuti	24

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asara - Baghino - Biggio - Borio - Carrus - Corona - Erdas - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Francesconi - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Isola - Loretto - Marraccini - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro - Mulas - Mura - Nuvoli - Piredda - Puddu Mario - Puddu Piero - Rais - Saba - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Contu - Berlinguer - Birardi - Cardia - Careddu - Corrias - Frau -

Granese - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marras - Melis Egidia - Muledda - Muravera - Murru - Orrù - Raggio - Schintu - Sechi - Sini - Usai).

Discussione e approvazione con modifiche della legge regionale 26 marzo 1975: "Interventi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 26 marzo 1975: "Interventi per la ripresa della efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione", rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Are.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Mancosu. Ne ha facoltà.

MANCOSU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel respingere i motivi di rinvio da parte del Governo mi preme sottolineare che siamo più che favorevoli agli interventi per la ripresa produttiva, per la trasformazione dei prodotti agro-zootecnici (quale è il titolo della legge in discussione), e per una maggiore efficienza della cooperazione. In tutte le manifestazioni, scritti e pronunciamenti vari, l'associazionismo e la cooperazione sembra che trovino sempre maggiori consensi, anche se in pratica, molto lascia ancora a desiderare. Noi del Gruppo P.C.I. possiamo affermare di essere sempre stati sostenitori delle cooperative, in tutti i settori e particolarmente nell'agricoltura.

Ma non ci sembra affatto che un problema così importante, che diventa sempre più urgente, possa essere affrontato con questa leggina rinviata dal Governo. Abbiamo sostenuto durante la discussione, in Commissione prima ed in Aula l'anno scorso, che nella situazione sempre più drammatica in cui si trovano le campagne ben diverso deve essere l'intervento. Non ha più senso insistere con criteri e metodi superati, e in particolare con la politica assistenziale. Oggi, invece, siamo pronti a dare l'avvio all'attuazione del piano triennale impostato in modo organico, che apre una strada nuova a condizio-

ne che venga seguito il principio della partecipazione popolare, che siano i rappresentanti degli Enti locali a livello di comprensorio a decidere la realizzazione della programmazione democratica. Come si può continuare ad insistere, — come si vuol fare con questa legge — su questo tipo di intervento, che non risolve niente, mentre invece occorre in tempi brevi fare interventi tempestivi ed organici, per esempio, col piano triennale?

I coltivatori e gli allevatori singoli ed associati stanno aspettando da tempo che si cambi politica nelle campagne, e in linea di massima, sono d'accordo anche gran parte delle forze politiche e democratiche autonomistiche. Che cosa si aspetta a procedere in concreto in quel senso invece che continuare con i vecchi metodi superati? Gli investimenti, i mutui e contributi in agricoltura devono essere produttivi e programmati, accompagnati dal credito adeguato e a basso costo, a medio e a lungo termine. Questo è il suo modo di sanare i guasti che si sono creati nelle campagne.

Quindi di fronte a queste esigenze non trova alcuna logica o giustificazione una legge fuori dalla programmazione. Una cosa che non si riesce a capire nell'azione della Giunta regionale è che la parte più importante della legge regionale 39 del '73, articolo primo, che ha un finanziamento di 45 miliardi, non va avanti, e, a due anni e mezzo dall'approvazione risulta firmato un solo decreto di Comprensorio agro-pastorale.

Siamo ben lontani dall'aver avviato a soluzione i problemi dei contadini e dei pastori. Con quale fondatezza si ha il coraggio di affermare che la pastorizia è uscita dallo stadio critico e si avvia ad essere una struttura portante della nuova agricoltura sarda. Questo è stato detto e scritto veramente dall'onorevole Del Rio, in questi giorni scorsi.

E' una questione che preoccupa: la mancanza di un impegno adeguato per la programmazione nelle campagne, con la novità che rappresenta il piano della pastorizia. Siamo d'accordo che si tratta di un nuovo metodo, che richiede una maggiore attenzione, che vi è una certa complessità per lo studio dei piani di valorizzazione

nei comprensori agro-pastorali. Ma proprio per questo occorre da subito un impegno maggiore da parte della Giunta regionale, ed occorre impartire delle disposizioni tempestive e precise all'ente di sviluppo, e consultare la categoria per adeguare gli interventi, e procedere in tempi più rapidi all'attuazione di questo primo piano di intervento programmato.

Nelle campagne vi è un'attesa come non mai; ciò è emerso dai vari incontri in cui si è discusso della novità che rappresenta il piano della pastorizia, dell'intervento a carattere comprensoriale, superando definitivamente il vecchio modo dispersivo, disorganico e clientelare che tanta sfiducia ha creato nelle cooperative e nei singoli coltivatori e allevatori. Vi è l'attesa di vedere qualche cosa di concreto di questo nuovo modo di intervento.

Quanto più passa il tempo, meno si realizzano le opere pubbliche e private, diminuiscono le forze attive nelle campagne, aumenta la già tanto alta media età di coloro che operano, e tutto questo crea grave danno non solo al settore specifico ma a tutta l'economia: mancanza di occupazione, di produzione e di reddito per i contadini, che si ripercuote direttamente sull'alto costo della vita che diventa ogni giorno di più, insostenibile.

Le difficoltà che hanno incontrato e continuano ad incontrare alcune cooperative di trasformazione sono dovute in buona parte alla trascuratezza della Giunta regionale, ai ritardi tecnico-burocratici, ai disguidi e contrasti tra i provvedimenti regionali e la messa in pratica dei finanziamenti da parte delle banche, e alle forti carenze, quando non addirittura alla mancanza completa, di credito di esercizio a basso tasso.

Sono state promosse delle iniziative che non offrivano garanzie di sviluppo e che danneggiavano altre imprese cooperative che precedentemente avevano già avviato l'attività. Questi fatti negativi sono il frutto dell'assenza di programmazione nei finanziamenti dei caseifici. Gli allevatori non volevano queste cose e se certe iniziative non sono state positive loro non sono responsabili di niente.

Oggi, con questa legge, si vogliono correg-

gere gli errori del passato, usando ancora lo stesso metodo di allora, seguendo criteri falliti. Ci troviamo di fronte ad un metodo molto più avanzato e qualunque investimento, anche con finalità sanatoria, deve essere fatto per decisione degli organi della programmazione, ai sensi della legge 33 del 1975, da concordare con i diretti protagonisti che sono gli allevatori. Deve essere superato ogni dubbio circa la mentalità individualistica dei sardi. Si possono trovare degli esempi che dimostrano tutto il contrario, cioè che il pastore sardo ed anche il contadino ha cercato in tutte le forme possibili l'aggregazione. Purtroppo — e lo diciamo con amarezza — è il Governo e la Giunta regionale sarda che non hanno contribuito a sufficienza a fare avanzare una linea nuova unitaria e cooperativa.

Fatte queste considerazioni critiche e facendo anche riferimento alla nostra posizione assunta nella relazione allegata al disegno di legge 18/A del 30 agosto 1974, il nostro Gruppo si asterrà nella votazione per i vari motivi indicati nella relazione citata, che in sintesi sono: assenza di sufficienti informazioni riguardo all'attività di quelle cooperative che si trovano in forte passività, mancanza di garanzie idonee circa i programmi economico-finanziari e circa la produttività degli stessi finanziamenti e inoltre assenza di un piano complessivo relativo alla ristrutturazione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, in occasione della discussione rinviata, noi precisammo i nostri punti di vista circa la vita delle cooperative operanti in Sardegna. In quella occasione — lo ricordo bene — noi richiedemmo al rappresentante della Giunta, Assessore all'agricoltura, notizie circa il cumulo debitorio delle cooperative. Dalla dichiarazione testé fatta dall'esponente comunista noi ricaviamo un'ulteriore conferma delle nostre perplessità, dei nostri dubbi, dei nostri timori circa la bontà dell'istituto della cooperativa in Sardegna.

Occupandomi, direi più a fondo, del pro-

blema della cooperativa, io ricordo di essermi indugiato a suddividere le cooperative operanti in Sardegna in due gruppi: da un lato, quelle impegnate nella monocoltura e, dall'altro, quelle impegnate nelle aziende agro-pastorali. Per le prime, il nostro parere non era di completo dissenso, invece, per le seconde, il nostro dissenso esisteva già allora ed oggi esiste ancor di più. Ciò perché abbiamo l'impressione che il cumulo dei passivi interessi in maggior misura le cooperative che conducono le aziende a tipo agro-pastorale che non quelle impegnate nella monocoltura.

Ma anche allora, al momento della discussione e dell'approvazione della legge rinviata, noi ci permettemmo di far notare alla Giunta che il tasso di interesse era troppo favorevole, non già perché chi opera in agricoltura non meriti delle agevolazioni — ché anzi è vero proprio il contrario —. Quanto perché il tasso del 2 per cento, previsto nella legge rinviata, avrebbe costituito motivo di rinvio essendo in contrasto con le disposizioni di leggi statali che, disciplinando la materia del credito in agricoltura, prevedono, se non ricordo male, il tasso del 5,50 per cento. Da un fugace esame della legge rinviata ho constatato che proprio la esiguità del tasso ha costituito uno dei motivi del rinvio (previsto nel terzo comma dell'articolo 2, del terzo paragrafo). Che il settore dell'agricoltura vada considerato con maggiore attenzione, e con meno demagogia, in questo momento, è una affermazione sacrosanta, ma ciò vale non soltanto per le cooperative ma anche per i singoli, dai coltivatori diretti agli imprenditori, a qualunque titolo operino in agricoltura.

Se è vero come è vero che le voci che maggiormente contribuiscono alla passività del bilancio dello Stato sono, dopo la voce petrolio, le voci importazione carne e del legno; se è vero come è vero che ogni giorno importiamo 4 miliardi di carne, e circa 2 miliardi di legname, di tutti i tipi naturalmente, io ritengo che l'attenzione principale debba essere rivolta al settore dell'agricoltura e ben dicevano — non ricordo se a Bari —, in quel convegno indetto dal Partito comunista, che ogni forma di rinascita deve comunque passare attraverso il settore dell'a-

gricoltura. E questo è un invito che certamente, cadrà nel vuoto, perché la demagogia è imperante e lo vediamo in tutti gli interventi che vengono fatti, e che all'interesse del mondo agro-pastorale non portano benefici concreti, ma soltanto illusioni.

Abbiamo visto che il piano carne, il quale avrebbe dovuto iniziare il suo *iter* già da alcuni mesi, è bloccato, come sono bloccati tutti i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, perché lo Stato cioè il Governo non ha ancora ottemperato al dovere di creare degli strumenti capaci, idonei, perché il provvedimento stesso riguardante, per esempio, l'incremento-carne, possa decollare.

E' tutto il settore agro-pastorale che è frustato da questa crisi che diventa sempre più profonda e sempre più allarmante di attimo in attimo. Soltanto se noi creeremo i presupposti, che si esprimono con una sola parola: fiducia nella serietà di chi governa, sarà possibile una ripresa dell'agricoltura e della zootecnia per le cooperative e anche per i singoli, direi soprattutto per questi ultimi, considerata la forma di civiltà, di usi e di costumi delle nostre genti.

Se noi ascoltiamo dichiarazioni severe, come quelle rese stasera dall'Assessore ai lavori pubblici, onorevole Piero Puddu, circa gli stanziamenti, i finanziamenti del piano per l'edilizia scolastica; se noi teniamo conto delle dichiarazioni formulate ieri in occasione della riunione indetta dalla Banca d'Italia, circa il pericolo che può derivare alla Cassa del Mezzogiorno dai futuri stanziamenti, finanziamenti delle stesse leggi, se noi teniamo conto di tutto questo il disastro che è dinnanzi a noi ha una ampiezza enorme. Perciò diciamoci parole chiare, direi parole definitive, ma soprattutto parole serie tenendo conto di questa drammatica realtà.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Are, relatore.

ARE (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi il mio compito di relatore dovrebbe limitarsi ad illustrare i motivi del rin-

vio ed a esporre le conclusioni che in seguito a questo esame, la Commissione ne ha tratto. Mi rendo però conto che l'argomento probabilmente indurrà anche me, come ha indotto i miei colleghi, pur nella brevità del tempo che io stesso mi voglio assegnare, a fare qualche accenno al problema più generale dell'agricoltura e della cooperazione.

Per quanto riguarda i motivi di rinvio, la lettera del rappresentante del Governo, nella sua formulazione quasi discorsiva e chiara, contiene enucleati ben cinque motivi di rinvio.

Il primo è stato così formulato: "la concessione dei mutui per la trasformazione delle passività onerose così come previsto dall'articolo 2, 15, 13, e 5, quando si aggiunge ai benefici del contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 1 o dell'abbuono previsto dall'articolo 11 e 14, costituirebbe una provvidenza molto più ampia di quella prevista dalle leggi statali". E quindi le disposizioni che la prevedono esorbiterebbero dalle attribuzioni riconosciute dallo statuto alla Regione sarda. La Commissione su questo punto ha ritenuto che la posizione assunta dal Governo non si possa in alcun modo condividere, per il fatto che lo statuto conferisce alla Regione sarda, in materia di agricoltura, competenza primaria e da ciò deriva inequivocabilmente un'ampia discrezionalità e facoltà di scelta degli strumenti e dei tipi di intervento con cui operare in questo settore. Il limite invalicabile che la produzione legislativa della Regione incontra, è costituito da quanto previsto nel comma primo dell'articolo 3 dello statuto e cioè: il limite della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, del rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Ora appare evidente che il tipo di intervento proposto negli articoli menzionati non esorbita affatto dai limiti predetti, non lede principi generali né interessi nazionali, ma anzi tende a salvaguardare l'organizzazione cooperativa dei produttori agricoli.

Il secondo rilievo riguarda la misura del tasso agevolato d'interesse, che è stabilito nella

legge in discussione sul 2 per cento a carico delle cooperative ed è difforme da quella minima stabilità dalla legislazione statale nella misura del 5.50 per cento con la legge 23 aprile '75, n. 125. Ora su questo punto la Commissione, accettando anche un invito che era stato formulato dall'Assessore dell'epoca, onorevole Catta, quando era venuto in Commissione a riferire sull'atteggiamento della Giunta, propone di collegare il tasso delle cooperative a quello minimo fissato dalla legislazione statale per il credito di miglioramento, che in virtù — come dicevo — della legge 125 è del 3,50 per cento.

Il terzo rilievo concerne la corresponsione del concorso in conto interessi in unica soluzione, così come è previsto dall'articolo 9. Questo costituirebbe un beneficio che non si riscontra nella normativa statale ed il provvedimento perciò invaderebbe la materia dell'ordinamento del credito agrario. Anche questo rilievo, secondo la Commissione, è dovuto al fatto che il Governo probabilmente è caduto in una incomprensione della norma, che ha determinato erroneamente due considerazioni. Prima di tutto questo articolo prevede la attualizzazione del concorso degli interessi, che non può essere considerata un beneficio a favore delle cooperative ma che, invece, costituisce il modo con il quale la Regione paga questo beneficio; infatti l'attualizzazione consiste nel pagamento in un'unica soluzione anticipata di tutte le rate di concorso che l'Amministrazione deve pagare per il periodo di ammortamento. L'Istituto che riceve in anticipo il proprio credito paga sulla somma un determinato interesse, che viene naturalmente scomputato. Il debito futuro viene così pagato nel momento attuale. Di qui il nome di attualizzazione. L'operazione in pratica è analoga ad un prestito sul quale viene applicato lo sconto. Il presupposto perché l'attualizzazione possa venire applicata è che la pubblica Amministrazione disponga dell'intera somma da pagare e questo, poiché non si verifica quasi mai — dato che le annualità di concorso entrano nei bilanci statali e regionali con scadenze annuali —, ha indotto indubbiamente in errore il Governo. La Regione che (invece) in questa occasione poteva disporre dei fondi del piano della pastorizia ha

ritenuto di dover attualizzare il concorso degli interessi operando così un risparmio a suo favore.

Il quarto rilievo del Governo è basato sul fatto che il provvedimento non precisa che i fondi, di cui alle leggi regionali n. 74, n. 7 e n. 40, saranno sottoposti non solo ai controlli interni, ma anche al controllo della Corte dei Conti, violando così i principi vigenti in materia di contabilità pubblica. Su questo punto la Commissione ha ritenuto di accogliere il rilievo così come aveva precedentemente fatto a proposito della legge istitutiva del fondo per l'edilizia; e ha formulato un articolo, il 22 *bis*, il cui testo riflette accordi a suo tempo intervenuti tra Giunta e Governo a proposito del menzionato fondo dell'edilizia.

Il quinto rilievo riguarda il mancato parere da parte della CEE. Su questo punto il rilievo è certamente pertinente e ove la CEE non avesse ancora provveduto a far pervenire il parere sarà certamente opportuno sollecitarne l'emissione. Questo per quanto riguarda i motivi di rinvio illustrati succintamente.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento io ritengo che non sia accettabile il discorso che qua è stato fatto: che il provvedimento sia inutile o che il provvedimento addirittura non sia neppure inquadrabile in un discorso di programmazione. Intanto bisogna dire che questo è un provvedimento doveroso da parte dell'Amministrazione regionale. Prima di tutto perché con esso si possono salvare circa 25 cooperative di trasformazione, sia nel settore caseario sia nel settore oleario. Sono strutture tecnicamente idonee ed adeguate alle esigenze attuali, e sono strutture che non possono formare oggetto della speculazione privata, così come si è verificato per qualcheduna di queste cooperative: abbiamo letto dai giornali, che una cooperativa, trovandosi oberata di passività, su istanza degli istituti finanziari creditori, è stata messa all'asta ed è stata acquistata da imprenditori privati del settore per la modesta cifra di 15 milioni.

Ora questo rischio possono correrlo tutte le 25 o le altre 24 cooperative interessate a questo provvedimento, e non mi sembra che sia difficile vedere ed aguire come questo sia un patrimonio

di strutture che non può essere abbandonato a se stesso, che non può formare oggetto di speculazione, e soprattutto che non può essere sottratto al mondo produttivo.

Questo provvedimento, inoltre, risponde anche ad una esigenza di giustizia, in quanto le cooperative che si trovano in difficoltà sono quelle sorte per prime in Sardegna, quelle che hanno dovuto chiedere e hanno ottenuto i mutui a tassi non agevolati, quelle che si sono trovate in condizioni di partenza estremamente difficili rispetto alle cooperative che sono sorte negli anni più recenti e che hanno potuto godere dei benefici di una legislazione regionale molto avanzata.

Se si esamina il provvedimento in questa luce, senza faziosità, io credo che possa essere considerato da tutto il Consiglio come un provvedimento che salvaguarda ulteriormente le conquiste fatte dal mondo cooperativo e un patrimonio nella prospettiva della programmazione, e del ruolo che la programmazione dà alla cooperazione, il Consiglio regionale sta auspicando e portando avanti appunto con le nuove leggi di programmazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle Finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON Segretario:

CAPO I

Attuazione del paragrafo 6.4 del Piano di intervento nelle zone interne.

Art. 1

In attuazione del paragrafo 6.4 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e al fine di consentire la piena ripresa dell'attività degli organismi cooperativi che gestiscono caseifici sociali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di detti organismi che siano gravati da passività, contributi a fondo perduto relativamente alle esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi per attrezzature e per oneri di gestione nonché per mutui e prestiti di esercizio, purché inerenti alla attività sociale.

La misura del contributo è pari a quella massima prevista dalla vigente legislazione regionale per la costruzione di nuovi impianti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, Segretario:

Art. 2

Le esposizioni debitorie che residuano dopo la concessione dei benefici di cui al precedente articolo, nonché quelle afferenti a spese per provvista di capitoli di esercizio, possono essere trasformate in mutui con ammortamento fino a 15 anni.

Su detti mutui l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso nel pagamento degli interessi.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie è uguale a quello previsto dalla legislazione statale per i mutui di miglioramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 3

Le esposizioni debitorie devono essere già costituite al 12 dicembre 1973, data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

Sono tuttavia ammissibili ai benefici creditizi gli ulteriori oneri direttamente conseguenti alla esistenza delle esposizioni stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 4

Alle operazioni di mutuo previste nel presente Capo si applicano le norme della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 5

Nel caso di impianti attualmente inutilizzati in misura inferiore a un terzo della capacità produttiva per cause imputabili alla gestione, o ceduti in uso a terzi, le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concesse soltanto a favore di cooperative o di consorzi di cooperative che intendano rilevare gli impianti medesimi e che diano affidamento in ordine al necessario sfruttamento dell'impianto per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Qualora le cooperative o i consorzi di cooperative, dopo aver rilevato gli impianti, venissero meno agli impegni presi decadranno dalle provvidenze previste dalla presente legge e saranno obbligate alla loro restituzione.

Coloro che hanno amministrato la cooperativa cedente negli ultimi cinque anni non potranno far parte del consiglio di amministrazione della cooperativa o del consorzio subentrante per i quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, pena l'obbligo del rimborso dei benefici goduti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 6

Le cooperative gravate da passività, per essere ammesse ai benefici del presente capo, saranno sottoposte, per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso, da parte dell'Assessorato all'agricoltura, agli opportuni controlli sulla gestione aziendale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 7 non compare nel testo esitato dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 8.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 8

Le domande tendenti a ottenere le provvidenze del presente capo devono essere inoltrate all'Assessorato alla agricoltura e foreste e, in caso di richiesta del mutuo di assestamento, anche all'istituto di credito prescelto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 9

Per la concessione delle provvidenze contributive l'Assessorato alla agricoltura emette un apposito decreto col quale viene disposto il versamento diretto all'istituto creditore delle somme concesse.

Sulla concessione dei mutui, gli istituti di credito possono deliberare previa emissione, da parte dello stesso Assessorato, di un nulla-osta contenente l'indicazione delle passività da trasformare.

Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi si provvede con decreto dell'Assessore all'agricoltura, sulla base di apposito elenco di concessione e liquidazione compilato dall'istituto mutuante. Il concorso viene corrisposto in unica soluzione, mediante attualizzazione al tasso complessivo previsto dalla legislazione statale per il credito di miglio-

ramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 10

Le spese necessarie all'attuazione degli articoli del presente capo fanno carico al titolo di spesa P/1.06 del Piano di intervento nelle zone interne, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

Le somme stanziata sul paragrafo 6.4 dello stesso Piano e non utilizzate dovranno essere destinate alla realizzazione degli altri interventi previsti nel paragrafo 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO II

Sistemazione dei rapporti relativi al Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, abrogata con legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40.

Art. 11

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle cooperative agricole beneficiarie dei mutui di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, i seguenti abbuoni nella restituzione delle som-

VII LEGISLATURA

CXXXI SEDUTA

1 GIUGNO 1976

me mutate:

- a) gli interessi moratori;
- b) gli interessi contrattuali, in misura pari alla differenza tra il tasso applicato e quello di cui all'articolo 2 u.c. della presente legge, a decorrere dall'inizio della operazione;
- c) il capitale mutuato, per una somma pari alla differenza tra il contributo in conto capitale concesso per l'investimento e l'eventuale maggiore contributo previsto dalle leggi regionali vigenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 12

L'istituto gestore del Fondo rimborsa le somme eventualmente versate dalle cooperative in eccedenza all'ammontare dell'abbuono.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 13

L'esposizione debitoria che residua dopo l'abbuono di cui all'articolo 11, al netto dei rimborsi già effettuati dalla cooperativa, può essere trasformata in un mutuo con ammortamento fino a 15 anni, al tasso previsto dalla legislazione statale per il credito di miglioramento.

L'ammortamento inizia a decorrere dal 1° gennaio 1o 1° luglio successivo alla stipulazione

del contratto di mutuo, e la restituzione della somma mutuata avviene a rate costanti posticipate, annuali, o semestrali, comprensive di capitale e interessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 14

A favore delle cooperative agricole di trasformazione, beneficiarie di mutui concessi dal Credito industriale sardo, o da altri istituti di credito, ai sensi delle leggi per la industrializzazione del Mezzogiorno, l'Amministrazione regionale - a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74 - è autorizzata a concedere:

- a) una somma pari agli interessi moratori maturati al 31 dicembre 1973;
- b) una somma relativa agli interessi contrattuali in misura pari alla differenza tra il tasso applicato a quello di cui all'articolo 2 u.c. della presente legge, a decorrere dall'inizio della operazione;
- c) una somma relativa al capitale mutuato in misura pari alla differenza tra il contributo in conto capitale concesso per l'investimento e l'eventuale maggiore contributo previsto dalle leggi regionali vigenti.

Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui alla lettera c), le cooperative olearie sono equiparate a quelle lattiero-casearie.

Le cooperative che negli ultimi cinque anni non hanno svolto attività produttiva non potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla lettera c) del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 15

A favore delle cooperative agricole di trasformazione e a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a 15 anni, al tasso previsto dalla legislazione statale per il credito di miglioramento, per la trasformazione delle esposizioni debitorie che residuano dopo l'attuazione dei benefici previsti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 16

Le somme spettanti in applicazione dell'articolo 14 sono erogate direttamente all'istituto finanziatore, fino all'ammontare delle passività esistenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 17

Agli interessi nel presente Capo, si applica-

no le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6:

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 18 non compare nel testo esitato dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 19.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 19

Le domande tendenti ad ottenere le provvidenze contemplate negli articoli 11, 13, 14 e 15 devono essere inoltrate all'Assessorato all'agricoltura e foreste e agli istituti di credito di cui all'articolo 14, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Assessorato di cui sopra emette, apposto nulla-osta, nel quale vengono indicati gli importi dell'abbuono, dell'eventuale rimborso e della somma da trasformare in mutuo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 20

Alle adunanze dell'organo deliberante dell'istituto gestore del Fondo, per le decisioni sulle richieste di finanziamento di cui agli articoli 13 e 15, partecipano con voto deliberativo, un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura e foreste e un funzionario dell'Assessorato alle finanze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

VII LEGISLATURA

CXXXI SEDUTA

1 GIUGNO 1976

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 21

Le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74 saranno versate sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e, limitatamente alla somma di lire 300.000.000, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40.

Il versamento avverrà, su richiesta dell'Assessore all'agricoltura, dopo l'emissione dei nulla-osta di cui allo articolo 19 e successivamente ogni sei mesi, man mano che perverranno al Credito Industriale Sardo i rientri o le estinzioni anticipate al netto dei compensi convenzionali ad esso dovuti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 22

La gestione del Fondo in questione, fino al completo raggiungimento degli scopi previsti nel presente Capo, sarà regolata da una nuova convenzione che l'Assessore all'agricoltura stipulerà col Credito Industriale Sardo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22 bis.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 22 bis

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione dei Fondi di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, all'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1971, n.7, e all'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, sono esercitate da apposito collegio di revisori nominati per ciascun Fondo con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ogni collegio di revisori è costituito da un magistrato della Delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna, che le presiede; da un funzionario dell'Assessore all'agricoltura, da un funzionario alle finanze, membri designati dai rispettivi Assessori.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

I componenti il Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I bilanci consuntivi sono soggetti al controllo della Ragioneria regionale e della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 23

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno 1976 è istituito

il capitolo 31511 con la denominazione: "Restituzione da parte del Credito Industriale Sardo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, destinato alla concessione di anticipazioni a favore di cooperative e di altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi" e con lo stanziamento di lire 650.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 gli stanziamenti dei capitoli 25107 e 26678 sono incrementati rispettivamente delle somme di lire 300.000.000 e di lire 350.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli 25107 e 26678 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MADDALON, *Segretario:*

Art. 24

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 26 marzo 1975: "Interventi per la ripresa della efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione", rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	59
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	28
contrari	9
voti nulli	1
astenuti	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Borio - Carrus - Corona - Dessanay - Erdas - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Frau - Francesconi - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Isoni - Loretto - Marraccini - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro - Mulas - Mura - Murru - Nuvoli - Piredda - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Contu - Berlinguer - Birardi - Cardia - Careddu - Corrias - Grane - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marras - Melis Egidia - Muledda - Mura - Orrù - Schintu - Sechi - Sini - Usai).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, non so se lei ritiene di dover continuare nella discussione, ma nell'ordine dei lavori noi avevamo previsto di poter essere liberi almeno alle 10 di notte, e avevamo anche pregato il Presidente del Consiglio di tenere conto dell'esigenza di quanti — e dirò se mi è consentito — diligentemente sono presenti dall'inizio della seduta. Ecco, noi saremmo autorizzati, dopo aver dimostrato questa diligenza — direi senza per questo incorrere in offesa ad alcuno — ad

allontanarci dall'Aula, perché anche noi abbiamo delle sigenze, che poi non sono soltanto quelle del pranzo, ma anche altre: per esempio appuntamenti differiti a quest'ora.

Pertanto io pregherei il Presidente del Consiglio e naturalmente al Giunta regionale a non insistere nella richiesta di continuazione della discussione dell'importante proposta, perché la discussione verrebbe affrettata, sarebbe strozzata, e credo che nulla andrebbe a beneficio della legge stessa.

Perciò il mio è un invito, che faccio con molta correttezza e rispetto alla Presidenza del Consiglio, a rinviare la seduta o a domani mattina — tanto più che non verrebbe celebrato in modo offensivo l'anniversario della Repubblica, fondata sul lavoro, qualora ci adoperassimo ad esaminare proposte di legge di interesse economico e sociale per la nostra Isola — o a dopodomani mattina, se l'esaltazione della Repubblica si vuole fare in modo diverso.

Prego la Presidenza del Consiglio di tenere conto di quanto ho detto.

PRESIDENTE. Onorevole Frau, la Presidenza ha proposto di terminare il lavoro verso le 10 e mezza, undici al massimo. Anche altre volte abbiamo lavorato fino alle dieci e mezza, o anche fino alle dieci e tre quarti. Credo cioè che per tre quarti d'ora si possa ancora lavorare e poi caso mai interromperemo e continueremo giovedì mattina. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo interrotto stamattina i lavori e abbiamo consentito quasi una giornata intera di pausa, proprio per studiare ed esaminare in tutti i suoi aspetti la proposta di legge. Pertanto la Presidenza ritiene opportuno proseguire nei lavori fino alle ore dieci e trenta, per poi riprendere giovedì mattina.

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). La ringrazio, ma voglio soltanto scusarmi, con la Presidenza e con i colleghi del Consiglio, del gesto che io e gli altri del mio Gruppo dovremo compiere assentandoci, dopo aver partecipato a tutti i lavori. Ci dispiace doverci assentare proprio in

sede di discussione degli articoli di una proposta di legge alla quale noi annettiamo molta importanza, e alla quale, quindi, non possiamo dare quel contributo che, in sede di Commissione, c'eravamo impegnati a dare. Non erano state previste, Signor Presidente, sedute notturne e mi pare che non fosse stato neanche concordato, un lavoro ininterrotto fino a tarda sera.

Non credo che si possa fare molto in mezz'ora o in tre quarti d'ora; e in ogni caso avremmo potuto esaminare prima questa proposta di legge che è molto più importante di tante altre. Concludo chiedendo alla Presidenza di consentirci di poter partecipare a questa discussione, ma non stasera, perché abbiamo degli impegni elettorali — io ho già dovuto rinunciare al primo e al secondo impegno, vorrei adempiere almeno al terzo —, pertanto ci assentiamo e chiediamo ancora scusa.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, pur ritenendo giustificate le esigenze che la inducono ad assentarsi, la Presidenza non potrà che ribadire la sua decisione di procedere avanti nell'ordine del giorno.

Continuazione della discussione congiunta del testo unificato delle proposte di legge: "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, concernente: 'Norme per la concessione dei contributi in conto capitale, di prestiti agevolati e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali e alle cooperative dei consorzi artigiani' " (87) e del disegno di legge: "Norme per l'artigianato sardo' " (153)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge: "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, concernente: 'Norme per la concessione dei contributi in conto capitale, di prestiti agevolati e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali e alle cooperative dei consorzi artigiani' " di iniziativa dei consiglieri Schintu - Usai - Birardi - Careddu - Loffredo, e del disegno di legge: "Norme per l'artigianato sardo". Relatori di maggioranza gli onorevoli Loretto e Mura; relatori di minoranza gli onorevoli Schintu e Loffredo.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FLORIS, Segretario ff.:

TITOLO

NORME PER L'ARTIGIANATO SARDO

TITOLO I

Rinvio alle norme e funzioni della legge 25 luglio 1956, n. 860 e del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202

Art. 1

(Norme della legge 25 luglio 1956, n. 860)

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano nel territorio della Sardegna, con le eccezioni di cui all'articolo 9 della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 860.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FLORIS MARIO, Segretario ff.:

Art. 2

(Funzioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202)

Le funzioni amministrative che la legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, de-

mandano agli organi dello Stato sono svolte dai competenti organi regionali ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1942, n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3 e dell'articolo 4.

FLORIS MARIO, Segretario ff.:

TITOLO II

COMMISSIONE CONSULTIVA E DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3

(Istituzione della Commissione)

E' istituita, presso l'Assessorato competente per l'artigianato, la Commissione regionale consultiva e di programmazione per l'artigianato.

Art. 4

(Finalità)

La Commissione ha i seguenti compiti consultivi:

- esprimere osservazioni sugli atti di politica regionale artigiana;
- proporre studi, indagini ed iniziative in materia di artigianato;
- esprimere osservazioni su progetti di legge relativi alla disciplina ed alle provvidenze artigiane;
- proporre scelte e linee di indirizzo programmatiche per gli interventi a favore dell'artigianato;
- esprimere osservazioni sui documenti e gli atti di programmazione generali e particolari,

VII LEGISLATURA

CXXXI SEDUTA

1 GIUGNO 1976

riguardanti il settore dell'artigianato.

PRESIDENTE. Agli articoli 3 e 4 è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Piredda - Mulas - Marras - Mura - Rais - Schintu - Biggio - Corona - Sechi.

Se ne dia la lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

TITOLO II - Conferenza regionale per l'artigianato - Art. 3 - (Convocazione e compiti della Conferenza) - La Giunta regionale, e per essa l'Assessore competente per l'artigianato, convoca la Conferenza regionale per l'artigianato.

La Conferenza ha i seguenti compiti:

- esprimere pareri e proposte sugli atti della programmazione regionale;
- proporre e promuovere studi, indagini ed iniziative in materia di artigianato;
- esprimere pareri su progetti di legge relativi alla disciplina ed alle provvidenze artigiane". (1)

PIREDDA (D.C.). Si intende illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura degli articoli 5, 5 bis, 6, 7, 8.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 5

(Composizione - Convocazione - Validità delle sedute)

La Commissione è composta dai membri

con potestà decisionale costituenti la Commissione regionale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, integrata da:

- l'assessore competente per l'artigianato o un suo delegato che la presiede;
- un funzionario dell'Assessorato competente per l'artigianato;
- un funzionario dell'Assessorato competente per la programmazione;
- un funzionario dell'Assessorato alle finanze;
- un rappresentante dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano;
- otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale o provinciale, che abbiano partecipato alle elezioni delle CPA riportando almeno il 20 per cento dei voti, garantendo in ogni caso la rappresentanza di ciascuna provincia.

La Commissione è convocata dal suo Presidente.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione oltre il Presidente.

Art. 5 bis

L'Assessorato all'artigianato di intesa con la Commissione di cui all'articolo 3, promuove ogni anno la conferenza annuale delle CPA della Sardegna.

La conferenza discute una relazione dell'Assessore sull'attuazione dei programmi e dei problemi di grande portata per la categoria.

L'Assessore comunica al Consiglio regionale i documenti e le risultanze della conferenza.

Art. 6

(Nomina - Durata - Segreteria)

I componenti la Commissione sono nominati su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica quattro anni, comunque fino

alla nomina dei nuovi componenti, e possono essere riconfermati con la stessa procedura.

Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato competente per l'artigianato, nominato dall'Assessore.

Art. 7

(Partecipazione di esperti alle sedute)

E' in facoltà dell'Assessore competente per l'artigianato di invitare alle riunioni della Commissione studiosi e tecnici di riconosciuta competenza per sentire il parere su questioni specifiche.

L'Assessore deve altresì provvedere, su richiesta di un terzo dei membri della Commissione, ad invitare alle riunioni studiosi e tecnici.

Art. 8

(Trattamento economico)

Ai componenti ed al Segretario della Commissione compete il trattamento economico stabilito dell'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

PRESIDENTE. Agli articoli 5, 5bis, 6, 7 e 8 è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Piredda - Mulas - Marras - Mura - Rais - Schintu - Biggio - Corona.

Se ne dia lettura.

'Art. 4 - (Composizione - Validità delle sedute - Partecipazioni di esperti). La Conferenza è composta:

- dall'Assessore competente per l'artigianato che la presiede;

- dai membri con potestà decisionale costituenti la Commissione regionale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860;

- da due artigiani di ciascuna delle Commissioni provinciali per l'artigianato, designati dalle Commissioni stesse per l'artigianato, designati dalle Commissioni stesse fra i membri

eletti;

- da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale o provinciale, che abbiano partecipato alle elezioni delle CPA riportando almeno il 20 per cento dei voti, garantendo in ogni caso la rappresentanza di ciascuna provincia;

- da un funzionario dell'Assessorato competente in materia di artigianato;

- da un funzionario dell'Assessorato competente in materia di programmazione;

- da un rappresentante dell'I.S.O.L.A.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti, oltre il Presidente.

Alla Conferenza, su proposta delle Associazioni Artigiane, possono partecipare esperti del settore". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare il suo emendamento.

PIREDDA (D.C.). Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FLORIS MARIO, Segretario ff.:

TITOLO III

NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI PRESTITI E DI

GARANZIE SUSSIDIARIE

Art. 9

(Provvidenze - Beneficiari)

Per favorire la crescita ed il rilancio dell'artigianato sardo, e particolarmente, per agevolare lo sviluppo ed il potenziamento delle imprese artigiane nell'adeguamento tecnologico a fini produttivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale ed in conto interessi, prestiti agevolati di impianto e di esercizio, e garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi da enti o da istituti od aziende di credito sui fondi propri e su altri disposti con leggi dello Stato.

Possono essere beneficiari delle provvidenze di cui al comma precedente:

a) le imprese artigiane, individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) limitatamente a nuove iniziative, i lavoratori che attraverso documenti individuali di lavoro, od apposite dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio Comunale di Collocamento, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana;

c) le cooperative di produzione e lavoro, e le cooperative di servizi, i cui soci siano nelle condizioni previste al precedente punto b), le quali agli effetti della presente legge, sono equiparate alle cooperative artigiane;

d) i consorzi fra imprese artigiane, individuali e societarie, costituiti con finalità produttive.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Piredda - Mulas - Marras - Mura - Rais - Schintu - Biggio - Corona.

Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

“TITOLO III - NORME GENERALI PER

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI PRESTITI E DI GARANZIE SUSSIDIARIE - Art. 9 - (Provvidenze - Beneficiari). Per lo sviluppo ed il potenziamento dell'artigianato l'Amministrazione regionale nel quadro del programma pluriennale di sviluppo, è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale ed in conto interessi, prestiti agevolati di impianto e di esercizio, e garanzie sussidiarie sui finanziamenti concessi da enti o da istituti od aziende di credito sui fondi propri e su altri disposti con leggi dello Stato.

Possono essere beneficiari delle provvidenze di cui al comma precedente:

a) le imprese artigiane, individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) limitatamente a nuove iniziative i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro, od apposite dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio Comunale di Collocamento, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana;

c) le cooperative di produzione e lavoro, e le cooperative di servizi, i cui soci siano nelle condizioni previste al precedente punto b), le quali agli effetti della presente legge sono equiparate alle cooperative artigiane;

d) i consorzi fra imprese artigiane, individuali e societarie, costituiti con finalità produttive o di servizi”. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare questo emendamento.

PIREDDA (D.C.). Volevo dire solo che sono impropriamente detti sostitutivi totali, in effetti sostituiscono solo parte degli articoli: per esempio, nell'articolo 9 sono state sostituite solo le prime cinque righe ed è stata aggiunta nell'ultima riga la parola “di servizio”.

PRESIDENTE. Formalmente sono sostitutivi totali, onorevole Piredda, è chiaro che sostanzialmente vengono fatte salve alcune frasi

dell'originario articolo.

Per esprimere il parere della Giunta ah facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta accoglie l'emendamento Piredda.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art.10

(Criteri di attuazione)

Nei limiti delle condizioni previste in legge, quando, in conformità ai programmi e piani vigenti, se ne ravvisi la necessità, il Presidente della Giunta regionale, curando di garantire la rispondenza delle fonti di finanziamento, determina con proprio decreto i criteri di attuazione della presente legge, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato, sentita la Commissione regionale consultiva e di programmazione per l'artigianato e previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

In conseguenza di quanto sopra, sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale:

1) i massimali di investimento ammissibili per i soggetti di cui al precedente articolo 9, e le misure percentuali creditizie e contributive da computarsi sugli stessi;

2) le misure massime concedibili per credito di esercizio;

3) le direttive, le ammissibilità ed i criteri di priorità per la istruttoria delle domande di prestito e di contributo;

4) i settori artigiani le cui domande di finanziamento devono essere definite a valere sulla

legislazione relativa alla Cassa di Credito alle Imprese Artigiane, o su altri stanziamenti non regionali;

5) la determinazione degli enti ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di contributo;

6) la misura dell'indennità che compete agli uffici istruttori delle domande di solo contributo rapportabile alle spese incontrate, al numero ed al valore delle domande istruite;

7) i termini di preammortamento e di ammortamento prestiti;

8) la misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti concessi su fondi non regionali;

9) i criteri di priorità e la misura delle garanzie sussidiarie per i soggetti di cui al precedente articolo 9.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Piredda- Mulas - Marras - Mura - Rais - Biggio - Corona. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

"Art. 10 - (Criteri di attuazione). In conformità ai piani ed ai programmi pluriennali, il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto i criteri di attuazione della presente legge, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato, sentita la Conferenza regionale per l'artigianato, d'intesa con la Commissione consiliare competente per materia.

In particolare sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale:

1) i massimali di investimento ammissibili per i soggetti di cui al precedente articolo 9, e le misure percentuali creditizie o contributive da computarsi sugli stessi;

2) le misure massime concedibili per credito di esercizio;

3) le direttive, le ammissibilità ed i criteri di priorità per la istruttoria delle domande di prestito e di contributo;

4) le categorie degli artigiani le cui doman-

VII LEGISLATURA

CXXXI SEDUTA

1 GIUGNO 1976

de di finanziamento devono essere definite a valere sulla legislazione relativa alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, o su altri stanziamenti non regionali;

5) la determinazione degli organismi ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di contributo;

6) la misura dell'indennità che compete agli uffici istruttori delle domande di solo contributo rapportabile alle spese incontrate, al numero delle domande istruite ed all'importo del beneficio contributivo;

7) i termini di preammortamento e di ammortamento dei prestiti;

8) la misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti concessi su fondi non regionali;

9) i criteri di priorità e la misura delle garanzie sussidiarie per i soggetti di cui al precedente articolo 9.

10) le categorie di imprese artigiane le cui domande devono essere soddisfatte con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare questo emendamento.

PIREDDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Mette in votazione l'emendamento n. 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 11

(Delega)

In relazione all'andamento generale dei prezzi e del mercato finanziario, e le condizioni di cui ai successivi articoli 13, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 44 possono essere modificate nelle stesse forme di cui al primo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

TITOLO IV

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 12

(Oggetto dei contributi)

I contributi in conto capitale, di cui al precedente articolo 9, possono essere concessi:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

Il contributo può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data della domanda e, particolarmente, spese per l'acquisto di aree effettuate nell'anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Piredda - Mulas - Marras - Mura - Rais -

Schintu - Biggio - Corona. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

“TITOLO IV - NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE. Art. 12 - (Oggetto di contributi). I contributi incontro capitale, di cui al precedente articolo 9, possono essere concessi:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

Il contributo può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data della domanda limitatamente all'acquisto di macchinari e di attrezzature e, particolarmente, spese per l'acquisto di aree effettuate nell'anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature”. (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare questo emendamento.

PIREDDA (D.C.). S'intende illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta accoglie l'emendamento sostitutivo totale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 5. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 13

(Misure di contributi - Nuove concessioni)

I contributi per investimento di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 12 sono concessi, sulla base di documentati, validi programmi di spesa ammissibili fino a lire 50.000.000 in misura non superiore al 40 per cento per l'investimento fino a lire 30.000.000 ed al 20 per cento per la somma eccedente.

La misura del contributo può essere elevata fino al 45 per cento del costo globale, ammissibile sino al massimo di lire 250.000.000 per le cooperative ed i consorzi di cui al precedente articolo 9, con il limite di lire 50.000.000 per ogni impresa individuale consorziata.

I contributi a favore dei consorzi si cumulano con i contributi a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

Possono cumularsi con i contributi precedentemente concessi nell'arco di cinque anni altri contributi ai sensi della presente legge, per nuovi programmi di spesa e fino ai limiti massimi di concessione, computando nelle stesse misure di cui al primo e secondo comma dell'articolo le percentuali sulla somma degli investimenti ammessi.

Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del contributo massimo in virtù della presente legge, il contributo è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti o in applicazione.

Gli artigiani che abbiano già usufruito di contributi in virtù della presente legge, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore contributo, entro i termini massimi, per i nuovi programmi di spesa, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Piredda - Mulas - Marras - Mura - Rais - Schintu - Biggio - Corona. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

“Art. 13) (Misure di contributi - Nuove concessioni). I contributi per investimento di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 12 sono concessi, sulla base di documenti, validi programmi di spesa ammissibili fino a lire 50.000.000 in misura non superiore al 40 per cento per l'investimento fino a lire 30.000.000 ed al 20 per cento per la somma eccedente.

La misura del contributo può essere elevata sino al 45 per cento del costo globale, ammissibile sino al massimo di lire 250.000.000 per le cooperative ed i consorzi di cui al precedente articolo 9, con il limite di lire 50.000.000 per ogni impresa individuale consorziata.

I contributi a favore dei consorzi si cumulano con i contributi a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

I contributi regionali concessi nell'arco dei precedenti cinque anni, possono cumularsi con i contributi della presente legge, per nuovi programmi di spesa e, comunque, non oltre i limiti massimi di concessione, computando nelle stesse misure di cui al primo e secondo comma del presente articolo le percentuali sulla somma degli investimenti ammessi.

Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del contributo massimo in virtù della presente legge, il contributo è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti.

Gli artigiani che abbiano già usufruito di contributi in virtù della presente legge, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore contributo, entro i limiti massimi, per nuovi programmi di spesa, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione”. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PIREDDA (D.C.). Si intende illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 14

(Concessione contributi integrativi)

Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottemperano, per il medesimo investimento, altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale in concessione sul massimale previsto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Piredda - Mulas - Marras - Corona - Mura. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

“Art. 14 - (Concessione contributi integrativi). Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottemperano, per il medesimo investimento, altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale in concessione sul massimale previsto.

Alle iniziative che vengono ammesse ai benefici di cui alla legge 183 del 1976 può essere concesso un contributo integrativo a carico della presente legge fino a un massimo di dieci punti

percentuali". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PIREDDA (D.C.). S'intende illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 15

(Domande contributo - Indennità istruttoria)

Le domande di contributo in conto capitale devono essere indirizzate all'Assessorato competente per l'Artigianato e presentate all'Ente delegato all'istruttoria ai sensi dell'articolo 10.

Le domande di contributo dovranno comunque essere sottoposte al parere preliminare delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato competenti per territorio.

Copia della sola domanda sarà in pari tempo trasmessa, a cura dell'interessato, all'Assessorato competente per l'artigianato.

Le pratiche devono essere definite non oltre un mese dal loro perfezionamento formale.

L'istruttoria delle domande avviene in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 10.

Nelle stesse forme è fissata la misura del-

l'indennità che compete agli enti ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di solo contributo, per l'espletamento di tali funzioni. La indennità è determinata in relazione alle spese previste, al numero e al valore delle domande definite.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Piredda - Mulas - Marras - Corona - Mura. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

"Art. 15 - (Domande contributo - Indennità istruttoria). Le domande di contributo in conto capitale devono essere indirizzate all'Assessorato competente per l'Artigianato e presentate all'organismo delegato all'istruttoria ai sensi dell'articolo 10.

Le domande di contributo dovranno comunque essere sottoposte al parere preliminare delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato competenti per territorio, che ne cureranno la pubblicazione per elenchi nel Bollettino ufficiali della Regione autonoma della Sardegna.

Copia della sola domanda sarà in pari tempo trasmessa, a cura dell'interessato, all'Assessorato competente per l'Artigianato.

Le pratiche devono essere definite non oltre un mese dal loro perfezionamento formale.

L'istruttoria delle domande avviene in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 10.

Nelle stesse forme è fissata la misura dell'indennità che compete agli organismi ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di solo contributo, per l'espletamento di tali funzioni. La indennità è determinata in relazione alle spese previste, al numero delle domande definite ed all'importo del beneficio contributivo". (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PIREDDA (D.C.). S'intende illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 16

(Modalità di concessione - Ricorso)

Quando le funzioni istruttorie sono delegate ad enti a ciò qualificati, la concessione e l'erogazione dei contributi vengono disposte con provvedimenti dei presidenti degli Enti stessi, a seguito degli adempimenti di coordinamento e controllo a cura dell'Assessorato competente per l'artigianato.

Nei casi indicati di seguito possono essere disposti l'impegno totale della somma concessa a titolo di contributo e l'erogazione della metà del contributo stesso:

a) quando il programma di spesa è stato realizzato al 50 per cento;

b) quando lo stesso programma di spesa formi oggetto di separata domanda di prestito agevolato, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge o da altre leggi agevolative dello Stato, allorché potrà essere certificata la avvenuta stipula del contratto.

Nei provvedimenti concessivi relativi ai casi di cui al comma precedente, dovrà essere prevista, per l'eventualità che l'iniziativa preventivata non venga compiutamente realizzata o di non rispondenza alla normativa di concessione, la tutela degli interessi della Amministrazione regionale che sarà curata, nella fase stragiudiziale e giudiziale dagli Enti delegati previa intesa con

l'Assessorato competente per l'artigianato e l'assessorato alle finanze.

Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del contributo è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all'Assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.

In assenza della delega di cui al primo comma del presente articolo, la concessione e l'erogazione dei contributi vengono disposte con decreto dell'Assessore competente per l'artigianato. In tale caso la tutela degli interessi di cui al terzo comma sarà curata direttamente dalla Amministrazione regionale.

Delle pratiche di contributo definite positivamente o negativamente dovrà essere data comunicazione periodica alle competenti Commissioni provinciali per l'artigianato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. Presidente, intervengo solo per raccomandare che, in sede di coordinamento, nell'articolo 16, la parola "Enti" venga sostituita con "organismi", in conformità alla dizione usata nell'articolo 10, numero 5.

PRESIDENTE. La Presidenza fa propria la raccomandazione. In sede di coordinamento, questa correzione sarà apportata.

Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 17

(Agevolazioni per emigrati)

Al fine di consentire il più rapido reise-

rimento nella vita economico-produttiva sarda agli artigiani ed ai lavoratori di cui al punto b) del precedente articolo 9, che rientrino in Sardegna e vi stabiliscano la loro sede di lavoro, è disposta la priorità assoluta nell'istruzione e definizione delle loro pratiche di contributo.

In presenza di tali situazioni la erogazione a saldo dei contributi può essere disposta previo semplice accertamento dell'avvenuta installazione e funzionalità dei macchinari, e della realizzazione del 50 per cento delle opere murarie preventivate ed ammesse.

Nel provvedimento concessivo dovrà essere prevista, per il caso che l'iniziativa non venga completamente realizzata o di non rispondenza alla normativa di concessione, la tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale nei modi previsti al precedente articolo 16.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piredda. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.). Vorrei soltanto rilevare che, per un errore di battuta, compare nel testo la parola "assoluta". In Commissione era stato approvato un emendamento per cassare la parola "assoluta", nella ottava riga. Ecco, trattandosi di un errore, credo debba essere fatta la relativa correzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno si oppone, la proposta Piredda viene accolta e pertanto in sede di coordinamento si provvederà alla relativa correzione. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FLORIS MARIO, Segretario ff.:

Art. 18

(Fondi per contributi ed indennità)

In relazione a quanto disposto ai precedenti articolo 15, 16 e 17, l'Assessore competente

per l'artigianato dispone, con proprio decreto, la costituzione e, sulla base di documentate esigenze, l'incremento e la revoca di due distinti fondi presso ciascuno degli Enti ai quali sono delegate le funzioni istruttorie, necessarie rispettivamente per l'erogazione dei contributi agli artigiani e per l'accreditamento delle indennità spettanti per l'esercizio di dette funzioni.

Nelle stesse forme di cui al comma precedente sono regolamentati la gestione ed il rendiconto dei due fondi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. Signor Presidente, anche qui all'articolo 18, come all'articolo successivo, in sede di coordinamento, va sostituita la dizione "enti" con organismi". Vale per tutta la legge.

PRESIDENTE. D'accordo. Poiché nessuno si oppone, la proposta viene accolta e pertanto in sede di coordinamento si procederà alle correzioni relative.

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FLORIS MARIO, Segretario ff.:

Art. 19

(Organigramma uffici istruttori - Vigilanza)

Al fine di garantire la massima efficienza degli uffici preposti, gli Enti ai quali sono delegate le funzioni istruttorie, concorderanno con l'Assessore competente per l'artigianato un apposito organigramma del personale.

All'Assessore competente per l'artigianato è riservato il più ampio potere di vigilanza sull'attività svolta dagli uffici istruttori in attuazione della presente legge, e sull'adempimento,

da parte dei beneficiari dei contributi, degli obblighi e delle condizioni cui sarà subordinata la concessione delle provvidenze.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 2 emendamenti. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Emendamento sostitutivo parziale Piredda - Mulas - Marras - Corona - Mura:

“Sostituire il titolo con il seguente: ‘Poteri di vigilanza dell’Assessore’ ”. (9)

Emendamento soppressivo parziale Piredda - Mulas - Marras - Corona - Mura:

“Sopprimere il primo comma dell’articolo 19”. (9 bis)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dei due emendamenti ha facoltà di illustrarli.

PIREDDA (D.C.). S’intendono illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta accoglie gli emendamenti all’articolo 19.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento n. 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento n. 9 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

PRESIDENTE. Metto infine in votazione l’articolo 19, così come risulta dopo l’approvazione dell’ultimo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 20.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

TITOLO V

NORME PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI AGEVOLATI DI IMPIANTI E DI ESERCIZIO

Art. 20

(Fondo rotazione per prestiti)

L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del bilancio della Regione, presso uno o più istituti di credito, un fondo di rotazione per la concessione, ai soggetti di cui al precedente articolo 9, di prestiti agevolati di impianto e di esercizio.

Per l’amministrazione del fondo di rotazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale, e per essa l’Assessore competente per l’artigianato, è autorizzata a costituire, mediante apposita convenzione, una speciale gestione autonoma, curata dall’istituto o dagli istituti di credito prescelti, a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 21.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 21

(Contestualità prestito e contributo)

Gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati a conceder ai soggetti di cui all’arti-

colo 9, unitamente ai prestiti agevolati di impianto, l'anticipazione dei contributi agli stessi spettanti nella misura e per le attività ammesse secondo quanto stabilito con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 10.

Le anticipazioni di cui al comma precedente sono erogate con le stesse modalità, gli stessi tempi e gli stessi criteri di pagamento dei prestiti di impianto.

L'anticipazione è computata quale contributo a fondo perduto nel momento in cui l'istituto di credito convenzionato accerta l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa programmata.

L'istituto di credito di cui al comma precedente accerterà l'avvenuta realizzazione della iniziativa programmata entro e non oltre 30 giorni dalla documentata richiesta di collaudo.

In caso di accertata irregolarità od inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento concessivo, l'istituto di credito convenzionato provvede, direttamente, nelle forme di legge, anche al recupero di dette anticipazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 22

(Ripristino pratica contributo)

Ove la pratica di prestito agevolato di impianto non sia andata a buon fine tuttavia sussistono le condizioni per l'istruttoria e l'eventuale definizione della pratica di contributo, l'interessato ha diritto ad ottenere tale beneficio conformemente ai criteri fissati sulla base della presente legge considerandosi la domanda presenta-

ta, a tutti gli effetti, nella stessa data di ricezione della richiesta di prestito.

A tal fine l'istituto di credito convenzionato provvederà ad inviare all'Assessorato competente per l'artigianato una copia autenticata della domanda di prestito che non ha trovato accoglimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 23

(Fondo per contributi abbinati a prestiti)

In relazione a quanto disposto al precedente articolo 21, l'Assessore competente per l'artigianato dispone, con proprio decreto, la costituzione, e sulla base di documentate esigenze, l'incremento e la revoca dei fondi per l'erogazione dei contributi abbinati a prestiti, presso gli istituti di credito convenzionati.

Le somme anticipate a titolo di contributo dagli istituti di credito convenzionati, con aggravio provvisorio sul fondo di rotazione previsto dall'articolo 20, sono reintegrate nel fondo stesso mediante addebito sull'apposito fondo per contributi non appena è disposta l'erogazione a saldo del prestito e del contributo abbinato.

Nelle stesse forme di cui al primo comma del presente articolo sono regolamentati la gestione ed il rendiconto del fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

VII LEGISLATURA

CXXXI SEDUTA

1 GIUGNO 1976

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.:*

Art. 21

(Contestualità prestito e contributo)

Gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati a concedere ai soggetti di cui all'articolo 9, unitamente ai prestiti agevolati di impianto, l'anticipazione dei contributi agli stessi spettanti nella misura e per le attività ammesse secondo quanto stabilito con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 10.

Le anticipazioni di cui al comma precedente sono erogate con le stesse modalità, gli stessi tempi e gli stessi criteri di pagamento dei prestiti di impianto.

L'anticipazione è computata quale contributo a fondo perduto nel momento in cui l'istituto di credito convenzionato accerta l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa programmata.

L'istituto di credito di cui al comma precedente accerterà l'avvenuta realizzazione della iniziativa programmata entro e non oltre 30 giorni dalla documentata richiesta di collaudo.

In caso di accertata irregolarità od inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento concessivo, l'istituto di credito convenzionato provvede, direttamente, nelle forme di legge, anche al recupero di dette anticipazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.:*

Art. 22

(Ripristino pratica contributo)

Ove la pratica di prestito agevolato di impianto non sia andata a buon fine tuttavia sussistono le condizioni per l'istruttoria e l'eventuale definizione della pratica di contributo, l'interessato ha diritto ad ottenere tale beneficio conformemente ai criteri fissati sulla base della presente legge considerandosi la domanda presentata, a tutti gli effetti, nella stessa data di ricezione della richiesta di prestito.

A tal fine l'istituto di credito convenzionato provvederà ad inviare all'Assessorato competente per l'artigianato una copia autenticata della domanda di prestito che non ha trovato accoglimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.:*

Art. 23

(Fondo per contributi abbinati a prestiti)

In relazione a quanto disposto al precedente articolo 21, l'Assessore competente per l'artigianato dispone, con proprio decreto, la costituzione e, sulla base di documentate esigenze, l'incremento e la revoca dei fondi per l'erogazione dei contributi abbinati a prestiti, presso gli istituti di credito convenzionati.

Le somme anticipate a titolo di contributo dagli istituti di credito convenzionati, con aggravio provvisorio sul fondo di rotazione previsto dall'articolo 20, sono reintegrate nel fondo stesso mediante addebito sull'apposito fondo per contributi non appena è disposta l'erogazione

Art. 24

(Oggetto dei prestiti)

Sul fondo di rotazione di cui al precedente articolo 20 possono essere concessi prestiti agevolati:

a) per l'acquisto, la costruzione e l'ammmodernamento dei locali necessari all'esercizio dell'attività artigiana, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) per il credito d'esercizio.

Il prestito per impianto può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data della domanda e, particolarmente, spese per acquisto di aree effettuate nell'anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale a firma Piredda - Mulas. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

"Art. 24 - (Oggetto dei prestiti). Sul fondo di rotazione di cui al precedente articolo 20 possono essere concessi prestiti agevolati:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammmodernamento dei locali necessari all'esercizio dell'attività artigiana, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) per credito d'esercizio.

Il prestito per impianto può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data delle domande limitatamente all'acquisto di macchinari ed attrezzature e, particolarmente, spese per acquisto di aree effettuate nell'anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di trascrizione per gli immobili e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature". (10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare questo emendamento.

PIREDDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 10. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 25

(Misure dei prestiti di impianto - Nuove concessioni)

I prestiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente sono concessi, sulla base, di documentati programmi di spesa da cui risulti la validità economica dell'iniziativa, in misura non superiore al 60 per cento del costo globale ammesso, che non può comunque eccedere i 50.000.000 di lire.

Per le cooperative e per i consorzi di cui alle lettere d) dell'articolo 9 della presente legge, ferma restando la percentuale massima del 60 per cento il costo globale ammesso può essere elevato fino a un massimo di 250.000.000 di lire, con il limite di 50.000.000 di lire per ogni impresa individuale consorziata.

I prestiti di impianto a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di impianto a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

In ogni caso il cumulo delle provvidenze

creditizie e contributive ottenibili, anche a valere su altre leggi, non potrà mai superare il costo globale ammesso.

Al fine di agevolare ed accelerare la realizzazione degli investimenti, all'atto della stipula del contratto di mutuo viene disposta l'erogazione anticipata del 50 per cento della cifra mutuata per l'investimento degli impianti fissi.

L'erogazione della somma residua mutuata potrà avvenire in una o due soluzioni.

Possono cumularsi con i prestiti di impianto precedentemente concessi nell'arco di cinque anni altri prestiti ai sensi della presente legge, per nuovi programmi di spesa e fino ai limiti massimi in concessione.

Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del prestito massimo in virtù della presente legge, il prestito è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti o in applicazione.

Gli artigiani che abbiano già goduto di prestiti di impianto in virtù della presente legge, possono essere ammessi a godere di un ulteriore prestito entro i termini massimi per nuovi programmi di spesa, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'precedente concessione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno sostitutivo totale, a firma Piredda - Mulas - Marras - Corona - Mura; l'altro sostitutivo parziale a firma Marras - Schintu - Loffredo. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, Segretario ff.:

“Art. 25 - (Misure dei prestiti di impianto - Nuove concessioni). I prestiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente sono concessi, sulla base di documentati programmi di spesa, da cui risulti la validità economica dell'iniziativa, in misura non superiore al 60 per cento del costo globale ammesso, che non può comunque eccedere i 50.000.000 di lire.

Per le cooperative e per i consorzi di cui alla lettera d) dell'articolo 9 della presente legge,

ferma restando la percentuale massima del 60 per cento, il costo globale ammesso può essere elevato fino ad un massimo di 250.000.000 di lire, con il limite di 50.000.000 di lire per ogni impresa individuale consorzata.

I prestiti di impianto a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di impianto a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

In ogni caso il cumulo delle provvidenze creditizie e contributive ottenibili, anche a valere su altre leggi, non potrà mai superare il costo globale ammesso.

Al fine di agevolare ed accelerare la realizzazione degli investimenti, all'atto della stipula del contratto di mutuo viene disposta l'erogazione anticipata del 50 per cento della cifra mutuata per l'investimento di impianti fissi.

L'erogazione della somma residua mutuata potrà avvenire in una o due soluzioni.

I prestiti regionali di impianto concessi nell'arco dei precedenti cinque anni, possono cumularsi con altri prestiti della presente legge, per nuovi programmi di spesa, e, comunque, non oltre i limiti massimi di concessione.

Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del prestiti massimo in virtù della presente legge, il prestito è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti.

Gli artigiani che abbiano già goduto di prestiti di impianto in virtù della presente legge, possono essere ammessi a godere di un ulteriore prestito entro i limiti massimi, per nuovi programmi di spesa a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione”. (11)

“Sostituire il terzo comma dell'articolo 25 con i seguente: i prestiti di impianto a favore dei consorzi non si cumulano con i prestiti di impianto a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti, purché si tratti di spese e di programmi diversi”. (14)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per illustrare l'emendamento so-

stitutivo parziale.

MARRAS (P.C.I.). Abbiamo presentato questo emendamento per favorire — se così possiamo dire — l'associazionismo, cioè per incentivare i cosorzi e le cooperative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare l'emendamento sostitutivo totale.

PIREDDA (D.C.). Sull'articolo in esame, oltre il nostro emendamento sostitutivo totale, ne è stato presentato un altro sostitutivo parziale. Poiché quest'ultimo attiene a un punto particolare del nostro emendamento e della struttura della legge e dell'articolo, io chiederei ai colleghi che lo hanno presentato di rivedere la loro posizione e di ritirare tale emendamento, perché la logica di questo cumulo-non cumulo, ampiamente discussa in Commissione, ha trovato sul piano del principio, che ha poc'anzi illustrato il collega Marras, sufficienti consensi. La questione di fondo è che noi consentiamo il cumulo finiamo per incanalare l'utilizzazione dei fondi nelle categorie più evolute dell'artigianato, le quali non solo possono utilizzare per le proprie aziende somme fino al massimo dei 50 milioni delle provvidenze, ma potrebbero anche, consorzandosi, non avere dei limiti per la iniziativa consortile. Questo andrebbe a svantaggio dei meno veloci. Siccome i fondi sono piuttosto limitati, a noi è sembrato opportuno insistere nella tesi che venisse creato un meccanismo che in un certo senso garantisse gli artigiani delle zone meno favorite.

PRESIDENTE. Vorrei che i presentatori chiarissero la loro posizione. Prego, onorevole Marras.

MARRAS (P.C.I.). Intervengo per dire che, pur riconfermando quello che è il nostro principio, non vogliamo creare, ora, in Aula, una discussione e un confronto su questo problema; pertanto, anche per favorire i lavori, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. S'intende allorché l'emendamento sostitutivo parziale a firma Marras e più viene ritirato.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta lo accetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno giovedì alle 10.

La seduta è tolta alle ore 22 e 35.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrada
